

# Risarcimento del danno parentale, tra parità di trattamento e specificità de caso concreto: spunti comparatistici per una possibile razionalizzazione

Citation for published version (APA):

Parziale, A. (2023). Risarcimento del danno parentale, tra parità di trattamento e specificità de caso concreto: spunti comparatistici per una possibile razionalizzazione. *Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario*, 3, 475-506. <https://www.studiolegale-bologna.it/risarcimento-del-danno-morte-di-congiunti-parenti-della-vittima-perdita-del-rapporto-parentale/>

## Document status and date:

Published: 01/01/2023

## Document Version:

Publisher's PDF, also known as Version of record

## Document license:

Taverne

## Please check the document version of this publication:

- A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be important differences between the submitted version and the official published version of record. People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the DOI to the publisher's website.
- The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
- The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page numbers.

[Link to publication](#)

## General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license above, please follow below link for the End User Agreement:

[www.umlib.nl/taverne-license](http://www.umlib.nl/taverne-license)

## Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

[repository@maastrichtuniversity.nl](mailto:repository@maastrichtuniversity.nl)

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 29 Apr. 2024

Andrea Parziale

---

**RISARCIMENTO DEL DANNO  
PARENTALE, TRA PARITÀ DI  
TRATTAMENTO E SPECIFICITÀ  
DEL CASO CONCRETO: SPUNTI  
COMPARATIVI PER UNA  
POSSIBILE RAZIONALIZZAZIONE**

---

Estratto

## **RISARCIMENTO DEL DANNO PARENTALE, TRA PARITÀ DI TRATTAMENTO E SPECIFICITÀ DEL CASO CONCRETO: SPUNTI COMPARATIVI PER UNA POSSIBILE RAZIONALIZZAZIONE**

*COMPENSATION OF BEREAVEMENT DAMAGES BETWEEN EQUAL TREATMENT AND INDIVIDUALISATION: COMPARATIVE INSIGHTS FOR A POTENTIAL RATIONALISATION*

**Andrea Parziale\***

### **RIASSUNTO**

*Il presente contributo si propone di individuare degli spunti di ispirazione che potrebbero assistere un eventuale intervento normativo in tema di quantificazione del risarcimento del danno parentale nell'ordinamento italiano. A tale scopo, l'articolo ricostruisce i recenti sviluppi giurisprudenziali che hanno interessato la materia nell'ordinamento giuridico italiano, dalle statuizioni della terza sezione della Cassazione nel 2021 alla revisione della tabella milanese sul danno parentale nel giugno 2022. Vengono, quindi, discusse le potenzialità e i margini di miglioramento di quest'ultima, integrando i rilievi già espressi dalla dottrina con riflessioni ulteriori, relative al criterio della qualità e intensità della relazione affettiva e alla sua concreta applicazione giurisprudenziale. Infine, viene proposta un'analisi comparata incentrata sull'esperienza giuridica neerlandese del risarcimento dell'affectieschade, valutando i limiti e le potenzialità di un modello esistente di tabellazione normativa nazionale uniforme per il risarcimento del danno parentale.*

### **ABSTRACT**

*This article aims to identify general indications that could assist a potential normative intervention on the quantification of bereavement damages in Italian law. To this end, the article reconstructs the recent jurisprudential developments that have affected the matter in the Italian legal system, from the ruling of the third section of the Court of*

\* Department of Health, Ethics and Society (HES), Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML), Maastricht University (Paesi Bassi).

*Cassation of 2021 to the revision of the Milanese tables in June 2022. After that, the advantages and room for improvement of such a revision are discussed, integrating the considerations already expressed by scholars with further reflections regarding the criterion of the quality and intensity of the affective relationship and its concrete application in the case law. Finally, a comparative analysis focusing on the Dutch affectieschade legal experience is proposed, reflecting on the limitations and opportunities of an existing model of uniform national regulatory schedule for bereavement damages.*

**Parole chiave:** Danno non patrimoniale - Danno parentale - Tabelle - Diritto comparato.

*Keywords:* Non-pecuniary damages - Bereavement damages - Damage schedules - Comparative law.

#### **SOMMARIO:**

1. Introduzione; 2. Le tabelle del Tribunale di Roma; 3. Le tabelle del Tribunale di Milano alla prova della giurisprudenza di legittimità; 4. Tra equità orizzontale e verticale: in particolare, il criterio della qualità e intensità della relazione affettiva; 5. Il danno parentale nel contesto europeo; 6. *L'affectieschade* nei Paesi Bassi: dall'irrisarcibilità alla riforma del 2018-2019; 6.1. Il risarcimento del danno da grave lesione del rapporto parentale: art. 6:107 BW; 6.2. Il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale: art. 6:108 BW; 6.3. Gli importi risarcitori: *Besluit vergoeding affectieschade*; 7. Osservazioni comparate per un possibile intervento razionalizzatore; 8. Osservazioni conclusive; 9. Appendice.

## **1. Introduzione.**

La progressiva estensione del ruolo della responsabilità civile nell'ambito della tutela di interessi non patrimoniali rappresenta un'acquisizione condivisa nella dottrina comparatistica europea<sup>1)</sup>. Un esempio eclatante di questi sviluppi, che hanno progressivamente ridefinito i contorni del risarcimento del danno alla persona, è rappresentato da

1) Sottolinea come l'orientamento giuridico si sia sviluppato considerando la tutela dei diritti fondamentali come un punto di riferimento centrale nella determinazione dell'accesso al risarcimento dei danni subiti G. COMANDÉ, *Il danno parentale, la riguadagnata centralità delle tabelle milanesi e l'esigenza...di superarle*, in *Danno e responsabilità*, 2022, p. 553. In tal senso, v. Corte cost., 15 settembre 2022, n. 205, in *Foro it.*, 2022, 11, I, c. 3192, che ha evidenziato la necessità di garantire una tutela risarcitoria completa per tutti i diritti inviolabili della persona.

quella particolare tipologia di danno non patrimoniale che, nell'ordinamento italiano, viene definito danno parentale<sup>2)</sup>. In estrema sintesi, come noto, un simile pregiudizio si materializza, in primo luogo, laddove il danneggiato perda il rapporto con un congiunto, per il decesso di quest'ultimo a seguito di fatto illecito (danno da perdita del rapporto parentale); in secondo luogo, qualora tale rapporto non sia del tutto reciso, ma venga comunque definitivamente compromesso per aver riportato il congiunto una invalidità grave e irreversibile derivante da illecito (danno da grave lesione del rapporto parentale)<sup>3)</sup>. In entrambe le ipotesi, al danno subito dalla cosiddetta vittima primaria viene, dunque, ad affiancarsi quello sofferto, per così dire, di rimbalzo, dal coniuge o da un familiare dello stesso (definito anche vittima secondaria); sul presupposto della riconosciuta importanza e, dunque, meritevolezza di tutela risarcitoria, dei legami parentali e affettivi che interessano la persona umana.

Nell'ordinamento giuridico italiano, il tema è tornato di attualità con la pubblicazione da parte dell'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, nel giugno 2022, di una nuova edizione delle tabelle per la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale<sup>4)</sup>, nell'intento di recepire le indicazioni di principio fornite sul punto dalla Corte di Cassazione<sup>5)</sup>. Sebbene le nuove tabelle milanesi introducano delle importanti migliorie metodologiche rispetto alla versione precedente, la dottrina non ha, tuttavia, mancato di rilevare, costruttivamente, taluni persistenti limiti e le criticità della costruzione dell'Osservatorio, come si vedrà più in modo più ampio *infra*.

In questo quadro, il presente contributo si propone di identificare dei possibili spunti

2) Cfr., *ex plurimis*, J. ALCINI, *L'onda lunga del danno parentale diretto e tsunami nomofilattici di ritorno*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, 2022, p. 976; G. MARCATAJO, *Il danno da lesione del rapporto parentale come danno evento esistenziale*, *ivi*, p. 616; C. BARBERIO, *Danno da perdita del rapporto parentale: fra danni in re ipsa e danni presuntivi*, in *Danno e Responsabilità*, 2023, 195; G. ALPA, *Danno in re ipsa e tutela dei diritti fondamentali (diritti della personalità e diritto di proprietà)*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, 2023, p. 6; M. HAZAN, *Il danno parentale (ovvero: la tassonomia dell'incommensurabile)*, in *Danno e Responsabilità*, 2022, p. 558; P. MINICANGELI, *La liquidazione del danno alla persona: persistenti incertezze ed immutabili esigenze*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, 2022, p. 1178; J. DI ROSA, *Criteri di liquidazione del danno parentale: una questione ancora aperta in Foro it. (Gli speciali)*, 2020, 1, c. 353; D. AMRAM, *Pecunia doloris: (ap)prezzare il dolore. il ruolo delle emozioni e dei sentimenti nella responsabilità civile*, in questa *Rivista*, 2021, pp. 496-497; *Id.*, *Morte della vittima primaria e risarcimento del danno non patrimoniale ai congiunti alla luce delle SS.UU./2008*, in A. D'ANGELO - G. COMANDÉ - D. AMRAM, *La liquidazione del danno alla persona. Riflessioni e prospettive ad un anno dalle SS. UU. nn. 26972-26975*, *Il Sole 24 Ore*, 2010, pp. 141 ss.

3) G. COLACINO, *Il danno non patrimoniale da lutto parentale, tra vischiosità applicative e prospettive evolutive*, in *Rass. dir. civ.*, 2021, p. 845; A. MENDOLA, *Il danno da privazione del rapporto genitoriale e le nuove frontiere della responsabilità civile*, *Diritto di Famiglia e delle Persone*, 2019, p. 906.

4) OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO, *Criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale - tabelle edizione 2022*, 29 giugno 2022. Disponibile su: [https://tribunale-milano.giustizia.it/index.phtml?ld\\_VMenu=1&daabstract=1267](https://tribunale-milano.giustizia.it/index.phtml?ld_VMenu=1&daabstract=1267). Visionato il 25 ottobre 2023. Sul ruolo della tabellazione pretoria a fronte dell'inerzia legislativa, v. G. PONZANELLI, *Le tabelle milanesi, l'inerzia del legislatore e la supplenza giurisprudenziale*, in *Danno e resp.*, 2011, 957 ss.; M. HAZAN, *Le tabelle milanesi e la supplenza giudiziale*, *ivi*, pp. 939 ss.

5) Cass. civ., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579, in *Foro it.*, 2021, I, c. 2017, con note di A. PALMIERI, *Quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale: dalle tabelle predisposte dagli uffici giudiziari alla tabella da scrivere sotto dettatura della Cassazione?* e R. PARDOLESI - R. SIMONE, *Il danno da perdita del rapporto parentale: giudice (-legislatore?) in fuga da Milano*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, p. 793, con nota di F. RUGGIERO, *Si scrive equità ma si legge prevedibilità: la III sezione ritorna sulle Tabelle Milanesi*; in *Resp. civ. prev.*, 2021, p. 85, con nota di P. ZIVIZ, *Misura per misura (del danno da perdita parentale)*.

di ispirazione che potrebbero contribuire a una razionalizzazione del sistema del risarcimento integrale del danno parentale nell'ordinamento italiano; questo al fine di superare le criticità attuali e di garantire una liquidazione del danno che coniughi parità di trattamento e un'adeguata considerazione delle specificità del caso concreto, anche in linea con i principii stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità più recente.

A tale scopo, l'articolo integra il tradizionale approccio metodologico dottrinale con uno sguardo alla giurisprudenza di merito che si è cimentata nel risarcimento del danno parentale successivamente al giugno 2022, congiuntamente a spunti comparatistici. Nel perseguire l'obiettivo di edificare un sistema risarcitorio del danno parentale equo ed efficiente, un eventuale intervento legislativo in materia, largamente auspicato dalla dottrina<sup>6)</sup>, può, in effetti, beneficiare non solo della considerazione del funzionamento pratico del sistema esistente di risarcimento del danno parentale, ma anche di una ricognizione delle modalità di risarcimento adottate in altri contesti nazionali<sup>7)</sup>.

In particolare, l'articolo, in primo luogo, riassume gli sviluppi giurisprudenziali e tabellari più recenti in materia; in secondo luogo, valuta le potenzialità e i limiti della revisione delle tabelle milanesi sul danno parentale, con riferimento alla dottrina e alla casistica giurisprudenziale emerse dopo il giugno 2022; inoltre, analizza comparativamente gli ausili utilizzati in altri Stati membri dell'UE per la quantificazione del risarcimento del danno parentale; infine, ricava dall'analisi comparata precedentemente svolta degli spunti di massima che potrebbero ispirare un possibile intervento legislativo in materia.

## 2. Le tabelle del Tribunale di Roma.

Analogamente a quanto avviene nel settore della quantificazione del risarcimento integrale del danno biologico, anche in quello del danno parentale i tribunali di Roma e Milano seguono approcci metodologici distinti. In particolare, il Tribunale di Roma ha elaborato delle tabelle sia per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale sia per il danno da grave lesione dello stesso<sup>8)</sup>. La prima di queste tabelle assegna un

6) G. PONZANELLI, *Le nuove Tabelle milanesi sul danno da relazione parentale*, in *Danno e Responsabilità*, 2022, p. 409; M.C. SCARZELLA, *Liquidazione del danno da perdita parentale: i recenti interventi della Suprema Corte*, in *Danno e Responsabilità*, 2022, p. 27; L. TORMEN, *Creatività giurisprudenziale e danno non patrimoniale: osservazioni critiche sulla tabellazione*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2022, p. 918.

7) In senso analogo, P.G. MONATERI, *Il quantum del risarcimento del danno parentale tra merito e diritto*, in *Danno e Responsabilità*, 2022, p. 545. Un punto di partenza comparatistico di particolare interesse è fornito da I. FIELD, *In mourning of bereavement damages*, in *Torts Law Journal*, 2014, 22, pp. 105-16. Disponibile su: <https://pure.bond.edu.au/ws/portalfiles/portal/14127931/0980029714.pdf>. Visionato il 25 ottobre 2023.

8) TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA, *Tabelle per la valutazione del danno non patrimoniale (anno 2019)*. Disponibile su: [https://www.tribunale.roma.it/allegatinews/A\\_24405.pdf](https://www.tribunale.roma.it/allegatinews/A_24405.pdf). Visionato il 25 ottobre 2023. R. PARZIALE, A. CISTERNA, F. MARTINI e M. RODOLFI, *Danno non patrimoniale: le tabelle del Tribunale di Roma - L'analisi della « svolta » nella capitale e lo sviluppo dei prospetti*, in *Guida al dir. - dossier*, 2019, fasc. 2, p. 1; M. RODOLFI, *Il calcolo del risarcimento al tribunale della capitale*, in *Guida al dir.*, 2019, vol. 26, fasc. 31, pp. 17-39; P. MINICANGELI, *La liquidazione del danno alla persona*, cit., pp. 1178 ss. Sulla concorrenza tra tabelle romane e milanesi, v. Trib. Roma, 7 febbraio 2019, in *La Nuova Giurisprudenza*

punteggio numerico al pregiudizio subito, basandosi su cinque fattori chiave. In primo luogo, viene considerato il grado di parentela con il defunto, in virtù della presunzione che un legame più stretto corrisponda a una lesione più grave. Successivamente, si tiene conto dell'età della vittima, partendo dal presupposto che una giovane età implichi un danno più significativo. In aggiunta, viene considerata l'età del familiare che presenta la richiesta di risarcimento, sulla base dell'assunzione che un danneggiato più giovane subisca conseguenze dannose che si protrarranno più a lungo nel tempo. Viene valutata, inoltre, la convivenza con il defunto, in quanto si presume che una simile circostanza comporti un livello di interazione più intenso e, di conseguenza, un danno maggiore in caso di interruzione del rapporto affettivo. Infine, viene presa in considerazione la presenza di superstiti all'interno del nucleo familiare, presumendo che il danno sia maggiore laddove un soggetto rimanga privo di supporto. Il punteggio così determinato viene, quindi, moltiplicato per l'ammontare pecuniario del punto base.

Un approccio simile viene adottato anche dalla tabella romana per il danno da grave lesione del rapporto parentale. Tra i fattori presi in considerazione da quest'ultima rientrano il grado di parentela con la vittima primaria dell'illecito, il numero di soggetti che necessitano di assistenza, l'età della vittima primaria e quella della vittima secondaria. Il punteggio ottenuto viene, quindi, moltiplicato per un coefficiente individuato in base al numero di familiari per i quali si riconosce il diritto al risarcimento. Successivamente, il valore così ottenuto viene moltiplicato per il valore del punto base, che comprende sia la componente morale sia quella dinamico-relazionale. Infine, la cifra risultante viene moltiplicata per il grado di invalidità permanente riconosciuto alla vittima primaria dell'illecito.

### 3. Le tabelle del Tribunale di Milano alla prova della giurisprudenza di legittimità.

Radicalmente diverso era, invece, l'approccio seguito dal Tribunale di Milano fino al giugno 2022. La tabella meneghina per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale<sup>9)</sup> presentava, infatti, una struttura tripartita. Nella prima colonna, erano indicati i diversi gradi di parentela, basati sulle ipotesi più comuni. La seconda colonna

*Civile Commentata*, 2019, I, pp. 920 ss., con nota di M. GAGLIARDI, *Il nuovo sistema del danno non patrimoniale e la "guerra" delle tabelle*; M. FRANZONI, *Tabelle nazionali per sentenza, o no?*, in *Corr. giur.*, 2011, pp. 1085 ss.; *Id.*, ... e alla fine giunsero, le Tabelle di Milano, in *Danno e resp.*, 2021, p. 411.

9) OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO, *Tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale - edizione 2022*, cit., p. 9. Sulle nuove tabelle milanesi, v. G. PONZANELLI, *Danno da relazione parentale: tabelle giudiziali, ruolo della Cassazione e uniformità*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2023, p. 102; *Id.*, *Le nuove tabelle milanesi sul danno da relazione parentale*, in *Danno e resp.*, 2022, p. 411; R. PARDOLESI - R. SIMONE, *Guerre tabellari: Milano colpisce ancora?*, in *Danno e resp.*, 2022, pp. 537 ss.; G. COMANDÉ, *Il danno parentale, la riguadagnata centralità delle tabelle milanesi e l'esigenza...di superarle*, cit., pp. 553 ss.; M. HAZAN, *Il danno parentale (ovvero: la tassonomia dell'incommensurabile)*, in *Danno e resp.*, 2022, p. 566; M. FRANZONI, *Le Tabelle milanesi sul danno parentale*, in *Danno e resp.*, 2022, pp. 548 ss.; P. MINICANGELI, *La liquidazione del danno alla persona: persistenti incertezze ed immutabili*

riportava il valore monetario base, che rappresentava l'importo minimo del risarcimento nel caso in cui il danno fosse stato adeguatamente provato. La terza colonna, invece, indicava il massimale a cui si poteva arrivare attraverso un aumento personalizzato. La tabella milanese per il danno da grave lesione del rapporto parentale<sup>10)</sup> era sostanzialmente simile, in quanto prevedeva un limite massimo corrispondente all'importo stabilito nella tabella per la perdita del rapporto parentale, per ciascuna tipologia di rapporto familiare. Questa tabella non era vincolata al grado di invalidità della vittima principale, poiché si sosteneva che tale elemento fosse pertinente solo per l'accertamento dell'esistenza del diritto al risarcimento, mentre, per la determinazione del *quantum* risarcitorio, era necessario prendere in considerazione le conseguenze dannose effettive. Le due tabelle elencavano una serie di criteri di personalizzazione del risarcimento (sostanzialmente simili a quelli contemplati nella tabella romana), tra cui la presenza di altri membri della famiglia nucleare, la convivenza con il defunto, nonché le età sia della vittima sia del richiedente il risarcimento.

Come noto, il sistema milanese di liquidazione del danno parentale, appena riassunto, ha attirato, nel 2021, le critiche della terza sezione della Corte di Cassazione. Quest'ultima, con sentenza n. 10579/2021<sup>11)</sup>, evidenziava, in particolare, come il sistema milanese non fosse idoneo a garantire uniformità e prevedibilità nelle decisioni. A partire da tale constatazione, la sentenza citata delineava i principi fondamentali che dovrebbero essere adottati per la redazione di una tabella per la valutazione del danno parentale. Tra questi parametri, assume, a parere della terza sezione, un ruolo centrale il criterio a punto variabile, presentato come garanzia per il conseguimento di una valutazione uniforme e prevedibile. In particolare, l'adozione di criteri chiari e definiti, compresa l'estrazione del valore medio del punto dai casi precedenti, la modularità, l'elencazione delle circostanze rilevanti e i relativi punteggi, oltre alla possibilità di adeguare l'importo finale alle peculiarità del caso concreto, si configura, nell'opinione della Corte, come un approccio più solido ed equo per la determinazione del risarcimento del danno, rispetto alla previsione di un valore di base con una finestra di flessibilità.

L'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano (di seguito anche solo Osservatorio) ha rapidamente recepito i rilievi formulati dalla Cassazione, pubblicando, nel giugno 2022, una nuova versione delle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale: una per i casi di perdita del genitore, figlio/a o coniuge (o

~~~~~  
 esigenze, cit., pp. 1205 ss.; F. Piaia, *La prima applicazione delle nuove tabelle milanesi "integrate a punti - edizione 2022" sul danno da perdita del rapporto parentale*, in *Danno e resp.*, 2022, p. 625.

10) OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO, *Tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale - edizione 2022*, cit., pp. 9-10.

11) Cass. civ., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579, cit. V. anche, in senso conforme, Cass. civ. 29 settembre 2021, n. 26301, in *Danno e responsabilità*, 2021, p. 212, con nota di F. POIATTI, *L'inevitabile complessità del danno non patrimoniale. Una compiuta analisi della Cassazione in materia di danno parentale e morale*; Cass. civ. 10 novembre 2021, n. 33005 e 6 ottobre 2021, n. 27130, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, p. 280 con nota di C. RAGAZZO, *Tra standard e rule: la via maestra del risarcimento del danno alla persona*.



assimilati), un'altra per le ipotesi di decesso di fratelli/sorelle e nipoti<sup>12)</sup>. Secondo la relazione illustrativa allegata<sup>13)</sup>, la nuova edizione non presenta una tabella completamente diversa, quanto, piuttosto, la stessa tabella integrata con un sistema a punti.

In particolare, alle circostanze di fatto, già previste nella tabellazione previgente, l'ultima edizione delle tabelle attribuisce un punteggio specifico, secondo la distribuzione seguente: *a)* l'età della vittima primaria (fino a 30 punti); *b)* l'età della vittima secondaria (fino a 28 punti); *c)* la convivenza (fino a 16 punti); e *d)* la sopravvivenza di altri congiunti (fino a 16 punti). Inoltre, è stato introdotto un quinto parametro, più elastico, che valorizza la qualità e l'intensità della relazione affettiva che connotava il rapporto parentale specifico (fino a 30 punti). Ai fini della valutazione di quest'ultimo parametro e della determinazione del relativo punteggio, la nuova tabella prevede che si possano considerare sia le circostanze obiettive già menzionate sia ulteriori circostanze allegate e provate, esemplificate, in modo non esaustivo, nella tabella stessa (ad esempio, la frequenza dei contatti e la condivisione di *hobby*). La tabella prevede, infine, un limite massimo di risarcimento (un *cap*)<sup>14)</sup>. Tuttavia, l'allegato 2 alla tabella ("Domande & risposte") chiarisce che, in caso di delitto doloso, il giudice ha la possibilità di liquidare un importo superiore<sup>15)</sup>. In generale, il giudice può eccedere il *cap* al ricorrere di « circostanze eccezionali »<sup>16)</sup>.

L'Osservatorio non ha, infine, ritenuto di poter elaborare una nuova tabella per la liquidazione del risarcimento del danno da grave lesione del rapporto parentale, a causa dell'assenza di un campione significativo di sentenze<sup>17)</sup>. Per tali ipotesi, viene consentito al giudice di fare riferimento alla tabella per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, con gli adattamenti opportuni.

#### 4. Tra equità orizzontale e verticale: in particolare, il criterio della qualità e intensità della relazione affettiva.

Le nuove tabelle del Tribunale di Milano, sinteticamente esposte *supra*, hanno susci-

12) OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO, *Tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale - Edizione 2022*, cit., pp. 4 ss. e 7 ss. Le *Domande & risposte*, contenute nell'allegato 2 (ivi, pp. 13 ss.) chiariscono, al paragrafo 15, che il giudice può risarcire la perdita di altri tipi di rapporti parentali non menzionati nelle tabelle, valutando « quale delle due tabelle sia più appropriata ai fini della liquidazione di danni da perdita di rapporti parentali diversi da quelli tabellati ». Cfr., altresì, M. FRANZONI, *Le Tabelle milanesi sul danno parentale*, in *Danno e resp.*, 2022, p. 548.

13) R. PARDOLESI - R. SIMONE, *Guerre tabellari: Milano colpisce ancora?*, ivi, p. 536.

14) M. HAZAN, *Il danno parentale (ovvero: la tassonomia dell'incommensurabile)*, cit., p. 558; P. MINICANGELI, *La liquidazione del danno alla persona*, cit.; R. PARDOLESI - R. SIMONE, *Guerre tabellari*, cit., pp. 536.

15) *Allegato 2 - Domande & risposte*, in OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO, *Tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale - Edizione 2022*, cit., p. 21; P. MINICANGELI, *La liquidazione del danno alla persona*, cit., p. 1178.

16) OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO, *Tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale - edizione 2021*, cit., pp. 6 e 9.

17) P. MINICANGELI, *La Suprema Corte conferma il nuovo statuto del risarcimento del danno alla persona, ma quale tabella per il danno da grave lesione del rapporto parentale?*, in *Danno e resp.*, 2022, p. 590.

tato reazioni eterogenee in dottrina. Da un lato, la nuova edizione è stata salutata come uno sviluppo positivo nell'ambito del sistema del risarcimento del danno parentale, nella direzione di una liquidazione più trasparente, spiegabile e prevedibile<sup>18)</sup>. In effetti, la riformulazione del precedente sistema di intervalli di valori nei termini di un modello a punti rappresenta probabilmente un passaggio importante nell'ottica di garantire una maggiore parità di trattamento risarcitorio tra i danneggiati, in un'ottica di equità orizzontale, per cui danni uguali devono essere risarciti in modo uguale.

D'altro canto, non sono mancati dei rilievi critici, che hanno prevalentemente investito i criteri di quantificazione. In primo luogo, è stato rilevato come taluni parametri valutativi sembrino confondere elementi attinenti all'*an* e al *quantum* del risarcimento<sup>19)</sup>. Ad esempio, la nuova tabella stabilisce che, in circostanze eccezionali, quali conflitti di rilevante intensità o controversie giudiziarie tra le vittime o comportamenti violenti commessi dalla vittima secondaria nei confronti della vittima primaria, il *quantum* risarcitorio previsto dalle tabelle possa essere ridotto o azzerato. Un simile meccanismo, tuttavia, attribuisce una funzione di quantificazione del risarcimento a circostanze che, a ben vedere, riguardano, a monte, l'accertamento dell'esistenza del diritto al risarcimento stesso<sup>20)</sup>. In secondo luogo, è stato evidenziato come non sia del tutto chiara la logica per cui la durata della convivenza, rilevante nel parametro C per la perdita del rapporto parentale tra fratelli o sorelle o tra nonni e nipoti, non sia, invece, prevista nei rapporti tra coniugi e tra genitori e figli<sup>21)</sup>; per i quali, anzi, una durata maggiore della relazione affettiva corrisponde a livelli di risarcimento inferiori, in ragione del rapporto inversamente proporzionale tra l'età anagrafica delle vittime (parametri A e B) e l'ammontare del risarcimento<sup>22)</sup>. In terzo luogo, si è rilevato come le tabelle non distinguano chiaramente le componenti morale e dinamico-relazionale del danno parentale<sup>23)</sup>. In tal senso, si è proposto di separare nettamente la valutazione delle due componenti, anche mediante l'elaborazione di tabelle distinte<sup>24)</sup>.

Accanto ai rilievi dottrinali appena ripercorsi, è opportuno menzionare, a parere di chi scrive, un ulteriore margine di miglioramento della nuova tabella milanese, che

18) G. D'AIETTI, *Le tabelle a punti del danno da morte: una predittività (finalmente) concreta, misurata e realizzata da giuristi*, in *Foro it.*, 2022, 10, V, c. 284; P.G. MONATERI, *Il quantum del risarcimento del danno parentale tra merito e diritto*, cit., p. 545. *Contra*, O. TROIANO, *Il « punto » ... sulle tabelle milanesi del danno da perdita parentale. Liquidazione equitativa del danno nell'età degli algoritmi*, in *Foro it.*, 2022, 10, I, c. 2975, e M. HAZAN, *Il danno parentale*, cit., pp. 558 ss., secondo i quali, in estrema sintesi, il nuovo sistema delineato dall'Osservatorio del tribunale di Milano sarebbe eccessivamente rigido e meccanico, attribuendo un peso preponderante sulla quantificazione del risarcimento a dei criteri automatici, a scapito dell'apprezzamento delle specificità del caso concreto.

19) G. COMANDÉ, *Il danno parentale, la riguadagnata centralità delle tabelle milanesi e l'esigenza ... di superarle*, cit., p. 554; M. HAZAN, *Il danno parentale*, cit., pp. 558 ss.

20) G. COMANDÉ, *op. cit.*, p. 554.

21) *Ibid.*

22) *Ibid.*, dove si sottolinea come la maggiore età della vittima primaria o secondaria possa essere indicativa, in effetti, di una relazione più lunga e significativa.

23) R. PARDOLESI - R. SIMONE, *Doppia dimensione del danno da perdita del rapporto parentale: una proposta pratica*, in *Danno e Responsabilità*, 2022, p. 15; M. FRANZONI, *Le Tabelle milanesi sul danno parentale*, cit., p. 548.

24) R. PARDOLESI - R. SIMONE, *Doppia dimensione del danno da perdita del rapporto parentale*, cit., p. 15.

attiene al criterio della qualità e intensità della relazione affettiva. Quest'ultimo è stato presumibilmente formulato con l'obiettivo di consentire al giudice di personalizzare l'importo risarcitorio in considerazione delle circostanze concrete, in un'ottica di equità verticale, per cui danni diversi devono essere risarciti in modo diverso. Una simile aspirazione rappresenta, in linea di principio, un corollario del principio della riparazione integrale del danno non patrimoniale<sup>25)</sup>. Nondimeno, come è stato acutamente notato in dottrina<sup>26)</sup>, una valutazione caso per caso delle circostanze concrete non è condizione necessaria né sufficiente per garantire l'equità verticale: non è una condizione necessaria, perché un livello ottimale di equità verticale può essere conseguito anche mediante regole generali, se sono noti dall'inizio non solo i criteri discretivi, ma anche il loro peso nella determinazione del risarcimento; ma non è neppure una condizione sufficiente, perché un approccio caso per caso può promuovere risultati equi solo se la liquidazione del risarcimento avviene in modo coerente. In assenza di istruzioni sufficientemente precise a tale scopo, una determinata circostanza può, infatti, essere usata come fattore di personalizzazione in un caso e non in un altro; oppure, pur essendo applicata in modo sistematico, può vedersi attribuito un peso anche radicalmente diverso da caso a caso. In altri termini, in assenza di istruzioni sufficientemente precise, la previsione di un margine di discrezionalità non si traduce necessariamente in una personalizzazione adeguata degli importi risarcitori, ponendo il rischio, inoltre, di pregiudicare anche il perseguimento di obiettivi di equità orizzontale.

A simili rilievi non sembra, a ben vedere, sottrarsi il criterio E delle nuove tabelle milanesi. Sebbene, infatti, queste ultime forniscano al giudice dei parametri per orientare l'applicazione di tale criterio, si tratta, tuttavia, di parametri non esaustivi e il cui impatto sulla determinazione del punteggio (e, dunque, del *quantum* risarcitorio) non è chiaro. Così strutturato, insomma, il criterio della qualità e intensità della relazione affettiva si presta facilmente ad applicazioni non uniformi e, pertanto, probabilmente inidonee a promuovere l'equità verticale in modo adeguato.

Queste considerazioni sembrano, in effetti, trovare un riscontro preliminare in talune sentenze di primo grado dove si è fatto ricorso alle nuove tabelle milanesi. Ad esempio, le pronunce del Tribunale di Napoli n. 11235/2022<sup>27)</sup> e 2264/2023<sup>28)</sup>, concernenti entrambe, *inter alia*, delle ipotesi di perdita del rapporto parentale con il padre, sembrano applicare il criterio della qualità e intensità della relazione affettiva in modo non uniforme. In particolare, la prima decisione giudiziale attribuisce alla relazione affettiva tra

25) G. COMANDÉ, *Awarding Damages for Non-Pecuniary Losses: From Full to Personalized Compensation. A Quest towards Neurocognitive Research*, in H. KOZIOL - U. MAGNUS (a cura di), *Essays in Honour of Jaap Spier* 2016, p. 62; M. BONA, *Comparative Report on Personal Injury Compensation in Europe*, in M. BONA - P. MEAD (a cura di), *Personal Injury Compensation in Europe*, 2003, p. 580.

26) L.M. ZANITELLI, *Determining Pain-and-Suffering Awards Accurately: General or Case-by-Case Law*, in *Quinnipiac Law Review*, 2009, 28, p. 183.

27) Trib. Napoli, sez. VI civ., 16 dicembre 2022, n. 11235, in *Archivio giurisprudenziale nazionale*.

28) Trib. Napoli, sez. IX civ., 2 marzo 2023, n. 2264, *ivi*.

padre e figli un « valore medio » di 15 punti, « in assenza di dati idonei a far presumere un legame affettivo più intenso della media ». Invece, la seconda sentenza, considerando, in mancanza di elementi specifici, la « notoria intensità della relazione affettiva » tra padre e figli, assegna alla stessa il valore più basso di 10 punti.

Anche le sentenze del Tribunale di Milano n. 9378/2022<sup>29)</sup> e 7180/2022<sup>30)</sup>, che riguardano, invece, ipotesi di perdita del rapporto con la madre, non si sottraggono a delle perplessità per quanto riguarda la valutazione della qualità e intensità della relazione affettiva. Sebbene, infatti, i diversi importi ivi liquidati dipendano principalmente da fattori anagrafici, anche il criterio E svolge un ruolo nella diversa determinazione del *quantum*. In particolare, nella prima pronuncia, la qualità del rapporto attrae 30 punti, ossia il massimo consentito dalle tabelle, mentre, nella seconda sentenza, alla medesima voce vengono assegnati 28 punti su 30. A fronte di ciò, viene da chiedersi come sia possibile, a livello di apprezzamento delle circostanze del caso concreto, quantificare con un livello di dettaglio così elevato un elemento di per sé qualitativo e solo imperfettamente stimabile quale la qualità e intensità di una relazione affettiva, distinguendo persino legami “da 30” e “da 28”.

## 5. Il danno parentale nel contesto europeo.

In sintesi, le nuove tabelle milanesi, nell’adeguarsi idealmente alle indicazioni della terza sezione, abbracciano un sistema a punti che sembra maggiormente idoneo a promuovere l’equità orizzontale rispetto a quanto non avvenisse nel previgente sistema di intervalli (alquanto ampi) di valori minimi e massimi. Tuttavia, le considerazioni svolte *supra*, che integrano indicazioni dottrinali e giurisprudenziali, suggeriscono che il criterio della qualità e intensità della relazione affettiva, così come attualmente strutturato, si presti ad applicazioni non uniformi, con problemi in termini di parità di trattamento e personalizzazione.

Ciò pone la questione di come le due dimensioni (orizzontale e verticale) dell’equità possano essere congiuntamente promosse in modo più adeguato ed efficiente. Precondizione essenziale per muovere in questa direzione è, innanzitutto, che un intervento normativo, auspicato da diversi autori<sup>31)</sup>, sostituisca la concorrenza campanilistica tra diverse tabelle con delle linee guida uniformi a livello nazionale, maggiormente in grado di promuovere parità di trattamento, prevedibilità e certezza del diritto<sup>32)</sup>.

29) Trib. Milano, sez. X civ., 29 novembre 2022, n. 9378, *ivi*.

30) Trib. Milano, sez. X civ., 16 settembre 2022, n. 7180, *ivi*.

31) M. BONA, *Modelli, tabelle, (in)coerenze nella liquidazione del danno non patrimoniale*, in *Foro it. (Gli Speciali)*, 2020, I, cc. 370 ss.; G. COMANDE, *Il danno parentale, la riguardata centralità delle tabelle milanesi e l’esigenza...di superarle*, cit., p. 553; L. TORMEN, *Creatività giurisprudenziale e danno non patrimoniale*, cit., p. 919; P. MINICANGELI, *La liquidazione del danno alla persona*, cit., p. 1178.

32) Vede nella concorrenza tra tabelle locali un pregiudizio per la calcolabilità del diritto L. TORMEN, *Creatività giurisprudenziale e danno non patrimoniale*, cit., p. 919. Sulla calcolabilità del diritto, anche come prerequisito per

Quanto, poi, alla struttura che delle tabelle normative uniformi a livello nazionale potrebbero assumere, il legislatore potrebbe certo ricavare delle indicazioni utili da un confronto critico con le tabelle romane e milanesi e con le indicazioni fornite dalla terza sezione del 2021, facendo tesoro dei rilievi dottrinali costruttivi menzionati *supra*.

Ulteriori spunti utili possono, inoltre, a parere di chi scrive, essere offerti da uno sguardo comparato alle esperienze di altri ordinamenti giuridici europei sul tema. Il risarcimento di quello che in Italia prende il nome di danno parentale costituisce, infatti, un argomento ampiamente discusso in ambito europeo, al crocevia dei formanti legislativo, giurisprudenziale e dottrinale<sup>33</sup>). In generale, un numero crescente di sistemi giuridici nazionali ammette la possibilità di risarcire il danno subito, per così dire, di rimbalzo dalle vittime secondarie per morte o gravi lesioni riportate dalla vittima primaria<sup>34</sup>). In una buona parte di essi, la quantificazione degli importi risarcitori è affidata essenzialmente alla discrezionalità giudiziale<sup>35</sup>).

Sono, viceversa, impiegati dai decisori degli strumenti di ausilio per la quantificazione

la prevedibilità e certezza giuridiche, v. anche A. CARLEO (a cura di), *Calcolabilità giuridica*, il Mulino, 2017; C. CASTELLI - D. PIANA, *Giustizia predittiva. La qualità della giustizia in due tempi*, in *Questione Giustizia*, 2018, vol. 4, pp. 153 ss.; N. RITI, *Un diritto incalcolabile*, Giappichelli, Torino, 2016; Id., *Calcolabilità weberiana e crisi della fattispecie*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, pp. 987 ss.; N. LIPARI, *I civilisti e la certezza del diritto*, ivi, 2015, pp. 1115 ss. Sul ruolo delle tecnologie informatiche nella promozione della calcolabilità del diritto, cfr. C. CARUSO, *L'individuo nella rete: i diritti della persona al tempo di Internet*, in *Forum di Quaderni cost.*, 2013, IV, pp. 4 ss.; M. LUCIANI, *La decisione giudiziaria robotica*, in *Nuovo dir. civ.*, 2018, pp. 6 ss.; G. ZACCARIA, *Figure del giudicare: calcolabilità, precedenti, decisione robotica*, in *Riv. dir. civ.*, 2020, pp. 277 ss. Propone una tabella unica nazionale di natura (non normativa ma) giudiziale G. PONZANELLI, *Perché abbiamo bisogno di una sola Tabella Giudiziale per il risarcimento del danno alla persona*, in *Danno e resp.*, 2021, pp. 401 ss.

33) V., in generale, B.A. KOCH, *The Dynamics of Tort Law in Europe - Two Decades of Accumulated Experience*, in *European Tort Law Yearbook*, 2021, p. 722. Per un contributo comparatistico sul tema di accimento del risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita di un congiunto v. C. VAN DAM, E. ENGELHARD, I. GIESEN, *Third Party Losses in a Comparative Perspective: Three Short Lectures in Honour of W.H.V. Rogers*, in *Utrecht Law Review*, 2007, 3, 2, pp. 70-100.

34) B.A. KOCH, *The Dynamics of Tort Law*, cit., p. 722. Nell'articolo, l'Autore conferma il consolidamento di una tendenza riscontrata da O. RISS, XXXII. *Comparative Remarks*, in *European Tort Law Yearbook*, 2019, p. 746 e, sebbene con minore sicurezza, S. PERNER, XXXII. *Comparative Remarks*, in *European Tort Law Yearbook*, 2017 pp. 714-715.

35) Austria (S. NITSCH, I. Austria, in *European Tort Law Yearbook*, 2020, pp. 18-21); Bulgaria (V. TOKUSHEV, III. Bulgaria, in *European Tort Law Yearbook*, 2021, pp. 54-65; Id., III. Bulgaria, in *European Tort Law Yearbook*, vol. 9, no. 1, 2020, pp. 53-56; O. RISS, XXXII. *Comparative Remarks*, in *European Tort Law Yearbook*, 2019, p. 749); Cipro (art. 58, *Torts law (Chapter 148)* 2002); Danimarca (art. 26a, *Erstatningsansvarsloven*); Estonia (J. LAHE, I. KULL, *Compensation of non-pecuniary damage to persons close to the deceased or to the aggrieved person*, in *International Comparative Jurisprudence*, 2016, vol. 2, n. 1, pp. 1-7); Germania (J. KLEINSCHMIDT, XI. Germany, in *European Tort Law Yearbook*, 2020, pp. 238 ss.; W. WURMNEST - M. GOMANN, XI. Germany, in *European Tort Law Yearbook*, 2017, p. 210); Grecia (Z. TSOLAKIDIS, XII. Greece, in *European Tort Law Yearbook*, 2021, p. 261; E. DACORONIA, XII. Greece, in *European Tort Law Yearbook*, 2020, p. 270); Lettonia (Corte suprema lettone, sezione civile, n. SKC-23/2019, paragrafo 9. Disponibile su: [https://www.at.gov.lv/en/tiesu-prakse/judikaturas-nolemumu-arhivs?nr=23%2F2019&date\\_from=&date\\_to=&case\\_nr=&ecl\\_i\\_nr=&dep=&ruling=&name=&only\\_thesis=-1&only\\_thesis=1&search\\_phrase=-1&search\\_phrase=1&search\\_active=1](https://www.at.gov.lv/en/tiesu-prakse/judikaturas-nolemumu-arhivs?nr=23%2F2019&date_from=&date_to=&case_nr=&ecl_i_nr=&dep=&ruling=&name=&only_thesis=-1&only_thesis=1&search_phrase=-1&search_phrase=1&search_active=1). Visionato il 25 ottobre 2023); Lituania (S. DRUKTEINIENE, L. ŠALTINYTE, XVII. Lithuania, in *European Tort Law Yearbook*, 2020, p. 401); Lussemburgo (*Cour de cassation*, 19 gennaio 2023, n. 8/23. Disponibile su: <https://juricaf.org/arret/LUXEMBOURG-COURDECASSATION-20230119-823>. Visionato il 25 ottobre 2023); Polonia (E. BĄGIŃSKA, P. WYSZYŃSKA-ŚLUFIŃSKA, XXI. Poland, in *European Tort Law Yearbook*, 2021, pp. 467-468); Repubblica Ceca (O. RISS, XXXII. *Comparative Remarks*, in *European Tort Law Yearbook*, 2019, pp. 749-750; HRÁDEK, V. Czech Republic, in *European Tort Law Yearbook*, 2019, pp. 118-120, 123-126 e 129-130); Romania (C. ALUNARU, L. BOJIN, S. CĂILEANU, XXIII. Romania, in *European Tort Law Yearbook*, 2021, pp. 520-524); Slovacchia (A. DULAK, XXV. Slovakia, in *European Tort Law Yearbook*, 2020, p. 584; Id., XXV. Slovakia, in *European Tort Law Yearbook*, 2019, p. 589; Id., XXV. Slovakia, in *European Tort Law Yearbook*, 2016, pp. 539-541); Slovenia (art. 179, paragrafo 1, Codice delle Obbligazioni; B. NOVAK - G. DUGAR, XXVI. Slovenia, in

del risarcimento del danno parentale in Belgio<sup>36)</sup>, Croazia<sup>37)</sup>, Finlandia<sup>38)</sup>, Francia<sup>39)</sup>, Irlanda<sup>40)</sup>, Paesi Bassi<sup>41)</sup>, Portogallo<sup>42)</sup>, Spagna<sup>43)</sup> e Svezia<sup>44)</sup>. L'Appendice al presente

*European Tort Law Yearbook*, 2015, p. 583) e Ungheria (A. MENYHÁRD, *XIII. Hungary*, in *European Tort Law Yearbook*, 2020, pp. 279-281).

36) *Indicatieve Tabel 2020/Tableau indicatif 2020*, in *T.Pol./J.J.Pol.*, 2021, vol. 2, p. 83. Disponibile su: <https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/indicatieve-tabel-2020-tableau-indicatif-2020.pdf>. Visionato il 25 ottobre 2023. Sulle implicazioni assicurative dell'edizione citata, v. M. FIFI, *Tableau indicatif 2020: distanciation sociale?*, in *Revue générale des assurances et des responsabilités*, 2021, no 15781. Per riflessioni critiche sulla precedente edizione del *Tableau / Tabel*, v. T. VANSWEEVELT, B. WEYTS (a cura di), *De Indicatieve Tabel 2016: Kansen en kritiek*, Intersentia, Anversa, 2018; D. DE CALLATAÏ, *La septième édition du tableau indicatif: le retour du clair-obscur*, in B. DUBUISSON - N. SIMAR (a cura di), *Responsabilité, indemnisation et recours. Morceaux choisis*, Anthemis, 2017, p. 181; M. FIFI, *Tableau indicatif 2016: une vendange tardive sans éclat*, in *Bulletin des assurances/Tijdschrift voor verzekeringen*, 2017, p. 118.

37) *Orijentacijski Kriteriji I Iznosi Za Utrvrđivanje Visine Pravične Novčane Naknade Nematerijalne Štete*, Su-1331-VI/02 i 1372-11/02. Disponibile su: <https://www.iusinfo.hr/aktualno/u-sredistu/novi-orijentacijski-kriteriji-vrhovnog-suda-rh-za-naknadu-neimovinske-stete-42019>. Visionato il 25 ottobre 2023.

38) THE PERSONAL INJURY COMMISSION, *Guidelines of the personal injury commission 2020 regarding the amounts of compensation payable under chapter 5 of the Finnish Tort Liability Act for pain, other temporary harm, permanent harm, and suffering (2020)*, p. 41. Disponibile su: [https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162880/Personal%20Injury%20comission%20Guidelines%202020\\_.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162880/Personal%20Injury%20comission%20Guidelines%202020_.pdf?sequence=1&isAllowed=y). Visionato il 25 ottobre 2023. Per maggiori dettagli sul contesto istituzionale e sul ruolo delle linee guida finlandesi, v. P. TILIKKA, *IX. Finland*, in *European Tort Law Yearbook*, 2012, pp. 212-213.

39) B. MORNET, *L'indemnisation des préjudices en cas de blessures ou de décès (2021)*, pp. 83-84. Disponibile su: [https://www.lizanoavocat.com/\\_files/ugd/54d20b\\_b18cb52ac6bd43f3b0cf981a6152076b.pdf?index=true](https://www.lizanoavocat.com/_files/ugd/54d20b_b18cb52ac6bd43f3b0cf981a6152076b.pdf?index=true). Visionato il 25 ottobre 2023. Per una riflessione critica sul risarcimento del danno in ipotesi di decesso della vittima primaria in Francia, v. M. VIGLINO, *L'indemnisation des préjudices en cas de décès de la victime directe*, Presses Universitaires Savoie Mont Blanc, 2020; Y. QUISTREBERT, *Le respect du principe de la réparation intégrale assuré par la distinction des souffrances psychologiques de la victime par ricochet*, in *Responsabilité civile et assurances*, 2019, étude 9.

40) Sezione 48, *Civil Liability Act 1961*. B.M.E. McMAHON - W. BINCHY, *The Law of Torts*, Bloomsbury Professional, 2013, capitoli 41 e 42; E. QUILL, *Torts in Ireland*, Gill & Macmillan Ltd, 2014, pp. 498 ss.

41) *Wet van 11 april 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen*, in *Staatsblad (Stb)*, 2018, p. 132. Per un commento sulla legge citata, v. E.G.D. VAN DONGEN - A.L.M. KEIRSE, *XIX. The Netherlands*, in *European Tort Law Yearbook*, 2020, p. 409. Per una sintesi del dibattito dottrinale neerlandese anteriore alla riforma del 2018, cfr. R. RUINHOUT - J.M. EMAUS, *Damages in Wrongful Death Cases in the Light of European Human Rights Law: Towards a Rights-Based Approach to the Law of Damages*, in *Utrecht Law Review*, 2014, vol. 10, n. 3, pp. 91 ss.

42) Allegato II *Portaria*, 25 giugno 2009, n. 679, in *Diário da República*, 2009, n. 121, *Série I* de 2009-06-25, pp. 4139-4141. Disponibile su: <https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/679-2009-491971>. Visionato il 25 ottobre 2023. Il preambolo alla *Portaria*, 25 giugno 2009, n. 679 afferma che il documento propone dei criteri orientativi di proposta ragionevole di risarcimento in ipotesi di sinistro stradale. Secondo la giurisprudenza portoghese, a *Portaria* contiene dei criteri orientativi e non vincolanti per i giudici (Tribunale Supremo di Giustizia, 15 settembre 2016, 492/10.0TBBAO.P1.S1, paragrafo III.2. Disponibile su: <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/-/6A9B001E2B9196D98025802F005D2B17>. Visionato il 25 ottobre 2023). La *lei* n. 108/2017, relativa al risarcimento dei danni subiti dalle vittime degli incendi che hanno afflitto il Portogallo durante quell'anno, rinvia ai valori delineati nella *Portaria*, incrementati del 20% (M.I. DE OLIVEIRA MARTINS, A. DIAS PEREIRA, J. PINTO MONTEIRO, *XXII. Portugal*, in *European Tort Law Yearbook*, 2019, vol. 8, no. 1, p. 501).

43) *Tablas indemnitoria Baremo 2021, Tabla 1.A*. Disponibile su: <http://www.dgsfop.mineco.es/es/Regulacion/DocumentosRegulacion/Tablas%202021.pdf>. Visionato il 25 ottobre 2023. Il *Baremo* è vincolante per il risarcimento dei danni da sinistri stradali e svolge un ruolo consultivo in altri ambiti (E. KARNER, *Quantification of Moral Damages in Personal Injury Cases in a Comparative View*, in H. KOZIOL - U. MAGNUS (a cura di), *Essays in Honour of Jaap Spier*, Jan Sramek Verlag, Vienna, 2016, p. 125; *Tribunal Supremo*, 16 dicembre 2013, n. 776/2013; *Tribunal Supremo*, 9 marzo 2010, n. 135/2010; *Tribunal Supremo*, 9 dicembre 2008, n. 907/2008). Sul dibattito giurisprudenziale e dottrinale, anche di stampo comparatistico, che ha ispirato il legislatore spagnolo in questa materia, v. M. MARTÍN-CASALS, *Conceptos perjudiciales (heads of damage) en la indemnización por muerte y por lesiones personales en Europa*, in *Revista para el análisis del derecho*, 2014, vol. 2, pp. 14 ss.; lb., *Sobre la propuesta del nuevo "Sistema de valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en los accidentes de circulación": exposición general y*

articolo offre una panoramica riassuntiva dei criteri e delle somme indicate nelle linee guida in uso in tali ordinamenti. Senza alcuna pretesa di esaustività, è possibile raggruppare gli ordinamenti appena evocati in due modelli principali, in termini di traduzione monetaria della perdita o della lesione del rapporto parentale. Un primo gruppo comprende Belgio, Croazia, Paesi Bassi e Spagna, le cui diverse tabellazioni associano variamente delle somme fisse a una serie di tipologie di rapporti familiari rilevanti. Ciò viene generalmente integrato da una clausola residuale per i rapporti non previsti specificamente. Sono, altresì, generalmente previsti dei margini di personalizzazione degli importi risarcitori, dove sono talvolta indicate le circostanze individualizzanti e il loro peso monetario, sebbene con un diverso livello di dettaglio (maggiore nel *Baremo* spagnolo e minore nel *Tableau / Tabel* belga e nel sistema neerlandese).

Viceversa, un secondo gruppo di ordinamenti giuridici si affida essenzialmente a intervalli di valori compresi tra un minimo e un massimo (come emerge dal *Référentiel Mornet* francese e dalle linee guida finlandesi). A questo approccio può essere accostato quello basato su *cap*, ossia dei limiti massimi, variamente modulati (un modello esemplificato dagli strumenti in uso in Portogallo e Irlanda). In entrambi i gruppi di ordinamenti così succintamente categorizzati, le linee guida che assistono i decisori presentano forme e gradi di vincolatività diversi: alcune sono di origine giurisprudenziale e presentano un carattere tendenzialmente indicativo (ad esempio, Francia e Belgio); altre hanno, invece, natura normativa (Spagna e Paesi Bassi).

Pur nella convinzione che il legislatore, la giurisprudenza e la dottrina italiane molto potrebbero apprendere da una disamina approfondita della totalità dei sistemi evocati, per motivi di spazio, l'analisi proposta in questa sede si concentrerà, in particolare, sull'esperienza dei Paesi Bassi. A parere di chi scrive, infatti, il sistema neerlandese è uno dei pochi esempi esistenti di tabellazione normativa nazionale uniforme per il risarcimento del danno parentale, peraltro decisamente orientata a una forte standardizzazione risarcitoria. Trattasi, pertanto, di un modello che si avvicina (portandolo, anzi, sotto certi aspetti, alle sue estreme conseguenze), allo spirito delle indicazioni fornite, nell'ordinamento italiano, dalla terza sezione della Cassazione (prevedibilità e trasparenza delle quantificazioni) e agli auspici di una parte della dottrina (tabella normativa nazionale).

*crítica*, in *Revista de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro*, 2014, vol. 50, pp. 49-50. Sul rapporto tra risarcimento del danno parentale e copertura assicurativa obbligatoria per danno da circolazione di veicoli (J. LÓPEZ Y GARCÍA DE LA SERRANA, *El seguro de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor no cubre el daño sufrido por el fallecimiento de familiares del conductor responsable: Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 2020*, in *Revista de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro*, 2020, vol. 4, pp. 48-53).

44) Allegato 7 (2023 års ersättningsnivåer för skadefall från och med 2002), in TRAFIKSKADENÄMNDEN, *Cirkulär nr 1-2023*. Disponibile su: <https://www.trafikskadenamnden.se/siteassets/2.-skadereglering/tabeller/skador-fran-och-med-2002/bilaga-7-2023-ars-ersattningnivaer-for-skadefall-fran-och-med-2002.pdf>. Visionato il 25 ottobre 2023; Corte suprema svedese (*Högsta domstolen*), 29 dicembre 2017, in *Nytt Juridiskt Arkiv*, 2017, p. 1208. Disponibile su: <https://lagen.nu/dom/nja/2017s1208>. Visionato il 23 ottobre 2023; S. FRIBERG, *XXVIII. Sweden*, in *European Tort Law Yearbook*, 2021, pp. 617 ss.

## 6. L'affectieschade nei Paesi Bassi: dall'irrisarcibilità alla riforma del 2018-2019.

L'esperienza giuridica neerlandese in tema di risarcimento del danno parentale rappresenta, in effetti, un caso studio di interesse per valutare potenzialità e limiti di una tabellazione normativa uniforme, decisamente orientata al perseguimento della parità di trattamento risarcitorio secondo criteri chiari e prevedibili. Allo scopo di un inquadramento consapevole del modello adottato nei Paesi Bassi in questa materia, non può, nondimeno, prescindersi da una ricostruzione delle tappe principali del percorso storico che ha condotto l'ordinamento neerlandese dalla negazione all'ammissione del risarcimento del danno parentale.

Appartenente a pieno titolo a quel novero di sistemi giuridici di ascendenza prevalentemente germanistica, tradizionalmente designati come conservatori<sup>45)</sup> in termini di accesso al risarcimento del danno non patrimoniale, l'ordinamento giuridico neerlandese è stato, infatti, a lungo refrattario all'idea di riconoscere e liquidare il risarcimento del danno da lesione o perdita del rapporto parentale<sup>46)</sup>. Tale postura trovava piena espressione nella deliberata latitanza di una simile posta di danno risarcibile nel sistema di ipotesi tassative delineato dal Codice civile neerlandese del 1992<sup>47)</sup> (*Burgelijk Wetboek*, BW).

Tuttavia, analogamente a quanto registrato in seno ad altri sistemi appartenenti alla medesima famiglia giuridica<sup>48)</sup>, anche l'ordinamento neerlandese è stato interessato da un significativo cambio di rotta, culturalmente preparato nel corso degli anni da una serie di voci dottrinali<sup>49)</sup> tendenzialmente favorevoli alla risarcibilità dei danni riflessi. Tali suggestioni *de lege ferenda* hanno trovato un primo sbocco in una iniziativa legislativa del 2002<sup>50)</sup>, che prevedeva l'introduzione del diritto al risarcimento del danno (anche) non patrimoniale in favore dei congiunti di una persona gravemente danneggiata o deceduta. A valle di una discussione prolungata, questa proposta di riforma venne, tuttavia, defi-

45) M. BONA, *Comparative Report on Personal Injury Compensation in Europe*, in M. BONA - P. MEAD (a cura di), *Personal Injury Compensation in Europe*, Kluwer, 2003, p. 574.

46) E.G.D. VAN DONGEN - A.L.M. KEIRSE, XIX. *The Netherlands*, in *European Tort Law Yearbook*, 2020, p. 409. Per una sintesi del dibattito dottrinale neerlandese anteriore alla riforma del 2018, cfr. R. RUIJHOUT - J.M. EMAUS, *Damages in Wrongful Death Cases in the Light of European Human Rights Law: Towards a Rights-Based Approach to the Law of Damages*, in *Utrecht Law Review*, 2014, vol. 10, n. 3, pp. 91 ss.

47) Tale scelta trova una menzione esplicita nei lavori preparatori: *Parl. Gesch. Inv. Boek 6*, p. 1284.

48) *In primis*, la stessa Germania: W. WURMNEST *et al.*, XI. *Germany*, in *European Tort Law Yearbook*, 2021, pp. 220-221; W. WURMNEST - M. GÖMANN, XI. *Germany*, in *European Tort Law Yearbook*, 2017, pp. 207 ss.

49) S.D. LINDENBERGH, *Smartengeld voor naasten; tijd voor een wettelijke regeling*, in *Nederlands Juristenblad*, 2001, p. 61-66; C.C. VAN DAM, *De ouders van Joost*, in *Verkeersrecht Jurisprudentie ANWB*, 2001, pp. 1-8; S.D. LINDENBERGH, *Schade van derden door verwonding of overlijden van een naaste*, in *Tijdschrift voor Privaatrecht*, 2002, p. 1421-1473; C.C. VAN DAM, *Smartengeld voor affectieschade en shockschade*, in *Verkeersrecht Jurisprudentie ANWB*, *Smartengeld* 2003, pp. 6-16; A.J. AKKERMANS *et al.*, *Onderzoek biedt steun voor wetsvoorstel: vergoeding van affectieschade helpt, mits zorgvuldig aangeboden*, in *Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade*, 2009, 3, p. 3-12; R. RUIJHOUT, *Een 'nieuwe' weg naar volledige vergoeding voor derden in personenschadezaken*, in *Tijdschrift voor Privaatrecht*, 2012, 4, pp. 119-125.

50) *Kamerstukken II*, 2002/03, 28 781, nn. 1-3; *Kamerstukken II*, 2003/04, 28 781, n. 6.



nitivamente respinta dal Senato il 23 marzo 2010<sup>51</sup>), non mancando di suscitare reazioni critiche nella dottrina nazionale<sup>52</sup>).

Questa battuta d'arresto del processo di riforma, in realtà, non fu che il preludio a due nuove iniziative legislative: la prima portò a una modifica del *Wet schadefonds geweldsmisdrijven*, il cui art. 4, primo comma, dal 2012 prevede il risarcimento dei danni (anche) non patrimoniali in favore dei congiunti di vittime di reati violenti. La seconda era, invece, di portata più generale. Presentata nel luglio 2015<sup>53</sup>), essa venne approvata dalla Seconda Camera degli Stati Generali nel maggio 2017<sup>54</sup>) e dal Senato nell'aprile 2018. La legge, denominata *Wet van 11 april 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen (Wet affectieschade*, in *Staatsblad* 2018/132), è entrata in vigore il primo gennaio 2019, senza dispiegare efficacia retroattiva. Ciò è stato sancito espressamente da un decreto reale del settembre 2018<sup>55</sup>), cui l'articolo V della legge del 2018 aveva affidato il compito di regolare l'entrata in vigore del nuovo sistema risarcitorio. La giurisprudenza ha confermato l'irretroattività della riforma (non senza spendere, talvolta, parole di comprensione per la parte attrice che si vedeva, di conseguenza, negato il risarcimento<sup>56</sup>).

Novellando, *inter alia*, gli articoli 6:107 e 6:108 BW, la riforma del 2018-2019 ha, in estrema sintesi, introdotto una base legale per il risarcimento dell'*affectieschade* (traducibile come 'danno affettivo'), identificato con il danno da lesione grave e permanente e da perdita del rapporto parentale<sup>57</sup>), i cui importi sono definiti da un apposito decreto

51) *Stenografisch verslag van de vergadering d.d. 23 maart 2010*, p. 1-2.

52) S.D. LINDENBERGH, *Het wetsvoorstel affectieschade: een treurige dood(?)*, in *Nederlands Juristenblad*, 2010, 1210, pp. 1530-1532; R. RIJNHOUT, *Wetsvoorstel affectieschade verworpen door de Eerste Kamer*, in *Tijdschrift voor Privaatrecht*, 2010, pp. 37-41; M.P.G. SCHIPPER - I. VAN DER ZALM, *Verwerping van het wetsvoorstel affectieschade*, in *Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade*, 2010, pp. 112-114.

53) A.J. VERHEIJ, *Wetsvoorstel zorg- en affectieschade, Een evenwichtsoefening tussen hanteerbaarheid en individuele rechtvaardigheid*, in *Verkeersrecht Jurisprudentie ANWB*, 2014, 6, pp. 218-227; S.D. LINDENBERGH, *Op weg naar meer erkenning van naasten*, in *Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie*, 2014, pp. 855-857; R. RIJNHOUT, *Het consultatievoorstel zorg- en affectieschade, een beschrijving*, in *Tijdschrift voor Privaatrecht*, 2014, 4, pp. 123-127; M. HEBLY, I. VAN DER ZALM, E. ENGELHARD, *Wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade, verbetering van de positie van slachtoffers en naasten*, in *Ars Aequii*, 2015, pp. 93-105; M.J.J. DE RIDDER, *Het wetsvoorstel affectieschade*, in *Tijdschrift voor Gezondheidsrecht*, 2016, pp. 4-14; J.S. OVERES, *Het wetsvoorstel ter vergoeding van affectieschade: enkele gedachten en suggesties*, in *Tijdschrift voor Privaatrecht*, 2016, 1, pp. 18-27, A. SAS, *Deja vu: affectieschade*, in *Nederlands Juristenblad*, 2017, 1396, pp. 1822-1825.

54) M.R. HEBLY - E.S. ENGELHARD, *Besluit vergoeding affectieschade*, in *Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht*, 2017, 10, pp. 303-305.

55) *Besluit van 14 september 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 11 april 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen (Stb. 2018, 132) en van het Besluit vergoeding affectieschade*, in *Staatsblad*, 2018/339.

56) *Gerechtshof Amsterdam*, 28 marzo 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1295.

57) L. VAN HOPPE, *De wet vergoeding affectieschade. De weg naar het Staatsblad*, in *Verkeersrecht Jurisprudentie ANWB*, 2018, 155, 11, pp. 398-405; S.D. LINDENBERGH, *De wet affectieschade in werking*, in *Verkeersrecht Jurisprudentie ANWB*, 2018, 156, 11, pp. 406-414; Id., *'Affectieschade' en 'shockschade', onderscheid, samenloop, vooruitblik*, in

reale, denominato *Besluit vergoeding affectieschade*<sup>58)</sup>. I paragrafi che seguono delineano le disposizioni principali che disciplinano le poste risarcitorie rilevanti e i relativi importi, accompagnate dai riferimenti dottrinali e giurisprudenziali necessari a chiarirne l'effettiva portata applicativa.

### 6.1. Il risarcimento del danno da grave lesione del rapporto parentale: art. 6:107 BW.

Prendendo le mosse da quello che nell'ordinamento italiano trova il suo equivalente funzionale nel risarcimento del danno da grave lesione del rapporto parentale, tale posta di danno viene riconosciuta e disciplinata dall'articolo 6:107 BW<sup>59)</sup>. Tale disposizione prevede espressamente, al primo comma, lettera *b*, che, in ipotesi di danno grave e permanente subito dalla vittima primaria, il danneggiante è tenuto a risarcire (anche) il danno non patrimoniale subito dalle vittime secondarie, secondo gli importi indicati dal summenzionato decreto reale (su cui si tornerà più in dettaglio *infra*).

Al riguardo, i lavori preparatori chiariscono che il risarcimento dell'*affectieschade* è chiamato a svolgere la duplice funzione, da un lato, di garantire ai "prossimi" (*naasten*) della vittima primaria un riconoscimento della loro sofferenza; dall'altro lato, di riparare il danno, nel senso di placare il sentimento di giustizia delle vittime sconvolto dal fatto illecito, mediante l'imposizione di un sacrificio a carico del responsabile<sup>60)</sup>.

Il novero delle vittime secondarie ammesse al risarcimento dell'*affectieschade* viene definito al secondo comma del medesimo articolo. Anche in questo caso, i lavori preparatori forniscono dei chiarimenti interessanti sulla *ratio* che ispira questa elencazione<sup>61)</sup>. In particolare, il principio fondamentale alla base della selezione operata dal legislatore è che la cerchia degli aventi diritto debba limitarsi alle persone che si ritiene abbiano un legame affettivo molto stretto con la vittima primaria<sup>62)</sup>. Solo in tali casi, si legge nei lavori preparatori, si può ragionevolmente presumere che il danno subito dalla vittima comporti, per le vittime secondarie, una perdita meritevole di tutela risarcitoria. Se la cerchia dei beneficiari fosse troppo ampia, non vi sarebbe alcuna certezza che il risarcimento venga liquidato solo in caso di danni effettivamente gravi. A sua volta, ciò potrebbe

*Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade*, 2018, 4, pp. 142-147; A.J. VERHEIJ, *Vererft de vordering tot smartengeld van het slachtoffer van verkrachting en moord?*, in *Verkeersrecht Jurisprudentie ANWB*, 2018, 157, 11, pp. 415-421.

58) *Besluit vergoeding affectieschad*, 20 aprile 2018, in *Staatsblad*, 2018/133.

59) S.D. LINDENBERGH, *Commentaar op art. 6:107 BW*, in *Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek* (online, 25 ottobre 2023); A.T. BOLT, *Commentaar op art. 6:107 BW*, in *Id.* (a cura di), *Groene Serie Schadevergoeding* (online, 25 ottobre 2023).

60) *Kamerstukken II 2014/15*, 34 257, n. 3, p. 3. Peraltro, non sembra del tutto fuori luogo notare come tale formulazione rifletta in modo pressoché letterale quel carattere espiativo (*atonement*) che una parte della dottrina empirico-giuridica statunitense ha riscontrato al centro della percezione della *full compensation* dei *pain and suffering damages*: (H. ZAVOS, *Monetary Damages for Nonmonetary Losses: An Integrated Answer to the Problem of the Meaning, Function, and Calculation of Noneconomic Damages*, in *Loy. L.A. L. Rev.*, 2009, 43, p. 203).

61) *Kamerstukken I 2016-2017*, 34 257, n. 3, p. 7.

62) J. MANTTEL, *De toepassing van de Wet Affectieschade in de rechtspraak*, in *Tijdschrift voor Privaatrecht*, 2022, 1, pp. 15-26.

svalutare, in concreto, la funzione primaria del risarcimento dell'*affectieschade*, ossia il riconoscimento del danno subito dalla vittima secondaria. Inoltre, a fronte di un'ampiezza eccessiva della platea dei legittimati attivi, il sistema risarcitorio finirebbe per divenire, di fatto, di difficile gestione.

Tanto premesso, l'elenco di cui all'art. 107, secondo comma, BW ricomprende, in primo luogo, il coniuge non legalmente separato, il partner registrato (lettera *a*) o il partner che conviva stabilmente con la vittima primaria (lettera *b*)<sup>63</sup>). In particolare, la lettera *a* concerne il caso in cui il rapporto tra la vittima primaria e la vittima secondaria sia stato formalizzato in un matrimonio o in un'unione registrata. In tal caso, non vengono previsti requisiti ulteriori. La lettera *b* riguarda, invece, i casi in cui le vittime primaria e secondaria siano conviventi, laddove è necessario che, al momento dell'evento lesivo, coabitino stabilmente. I lavori preparatori chiariscono che si è deliberatamente preferito evitare di utilizzare una soglia temporale rigida, espressa in mesi o anni<sup>64</sup>). Ciò che rileva è, piuttosto, che il rapporto abbia un carattere talmente duraturo che si possa affermare che la lesione grave e permanente della vittima primaria comporti una perdita grave anche per la vittima secondaria, per la quale risulti congruo il risarcimento legalmente previsto.

Accanto a coniugi e partner, l'elencazione *ex art.* 107, secondo comma, BW comprende, in secondo luogo, il genitore e il figlio/a (lettere *c* e *d*). In questi casi, sostengono i lavori preparatori<sup>65</sup>), l'esistenza di un rapporto affettivo molto stretto è talmente evidente da rendere superflua la previsione di requisiti ulteriori. I figli maggiorenni e i loro genitori non conviventi hanno diritto a un importo inferiore, perché non dovranno confrontarsi quotidianamente con le conseguenze dell'evento lesivo<sup>66</sup>).

Al risarcimento dell'*affectieschade* sono astrattamente ammessi, in terzo luogo, coloro che prestino o ricevano stabilmente assistenza familiare (lettere *e* e *f*). Ciò si può riscontrare, ad esempio, nel caso in cui il nonno o la nonna prestino assistenza a lungo termine a favore del /la nipote o laddove tale assistenza sia fornita al minore da dei genitori adottivi<sup>67</sup>). Analogamente a quanto riportato con riferimento alla posizione del partner non registrato, è stato deliberatamente omissivo un termine temporale fisso<sup>68</sup>).

A chiusura dell'elencazione *ex art.* 107, secondo comma, BW, la lettera *g* prevede una clausola residuale, comprendente chi sia legato alla vittima primaria una relazione personale così stretta da essere assimilabile alle ipotesi precedenti, in base a requisiti di ragionevolezza e correttezza (*redelijkheid en billijkheid*). Con un'espressione tanto breve quanto efficace, i lavori preparatori affermano, al riguardo, che ad essere decisivo, in

63) S.D. LINDENBERGH, *Commentaar op art. 6:107 BW*, cit., paragrafo 4 (online, 23 ottobre 2023).

64) *Kamerstukken II* 2014/15, 34 257, n. 3, p. 14.

65) *Ibid.* S.D. LINDENBERGH, *op. cit.*, paragrafo 4.

66) *Kamerstukken II* 2014/15, *op. cit.*, p. 14.

67) *Ibid.*

68) *Ibid.*

questo caso, non è il rapporto formale, ma quello reale<sup>69)</sup>. Fattori di valutazione rilevanti includono, ad esempio, l'intensità, la natura, la durata e la sostenibilità della relazione in futuro, nonché l'influenza che l'evento lesivo produce su di essa. A titolo illustrativo, viene riportato l'esempio del rapporto tra fratelli o sorelle che coabitino da molto tempo, prendendosi cura l'uno dell'altro. I lavori preparatori riconoscono che l'applicazione pratica di questa categoria possa risultare, talvolta, discutibile. D'altro canto, una simile disposizione riflette la necessità di costruire un sistema risarcitorio di applicazione agevole, ma, al tempo stesso, in grado di offrire spazio, in casi specifici, anche a categorie di vittime secondarie diverse da quelle specificamente predeterminate<sup>70)</sup>.

La clausola generale di cui alla lettera *g* risulta, dunque, subordinata a un filtro di ragionevolezza e correttezza; il quale non trova, invece, espressa menzione nelle categorie di prossimi specificamente previste alle lettere precedenti. In proposito, i lavori preparatori<sup>71)</sup> riconoscono che una simile differenza di trattamento possa tradursi in situazioni paradossali, in cui siano ammessi al risarcimento persone che, alla luce di sviluppi concreti occorsi nel periodo antecedente l'evento lesivo, probabilmente non lo meriterebbero. I lavori preparatori menzionano, ad esempio, i casi in cui a presentare domanda di risarcimento dell'*affectieschade* sia un coniuge che, pur non essendo legalmente separato, abbia di fatto già iniziato a convivere con un terzo. In tal caso, al fine di escludere il risarcimento, i lavori preparatori suggeriscono che possa trovare applicazione l'art. 6:2, secondo comma, BW; una norma del tutto peculiare, che consente in via eccezionale di disapplicare una norma giuridica, nel rapporto tra debitore e creditore, laddove la sua applicazione sia inaccettabile, alla luce dei canoni di ragionevolezza e correttezza<sup>72)</sup>.

Alle condizioni appena delineate, dunque, i "prossimi" elencati al secondo comma dell'art. 6:107 BW possono richiedere il risarcimento dell'*affectieschade* in caso di danno grave e permanente (*ernstig en blijvend letsel*) sofferto dalla vittima primaria. Tuttavia, quest'ultima nozione non trova, nella *littera legis*, una definizione precisa. I lavori preparatori<sup>73)</sup> chiariscono come l'assenza di una definizione legale sia frutto di una scelta consapevole, volta a lasciare spazio alla prassi e alla giurisprudenza. Allo stesso tempo, l'art. 6:107, terzo comma, BW fornisce una base legale per precisare, per decreto, tale nozione, per finalità di certezza del diritto<sup>74)</sup>.

Ciò premesso, i lavori preparatori affermano che la scelta di limitare il risarcimento ai casi di lesioni gravi e permanenti (e di decesso) della vittima primaria riflette l'inten-

69) *Kamerstukken II 2014-2015*, 34 257, n. 3, p. 15; A.T. BOLT, *Commentaar op art. 6:107 BW*, cit., paragrafo 6 (online, 23 ottobre 2023).

70) *Kamerstukken II 2014-2015*, op. cit., p. 15.

71) *Ibid.*

72) *Ibid.* A.T. BOLT, op. cit., paragrafo 6 (online, 23 ottobre 2023).

73) *Kamerstukken II 2014/15*, 34 257, n. 3, p. 16.

74) Tale opzione, tuttavia, non è stata ancora utilizzata: A.J. VERHEIJ, *Onrechtmatige daad (Mon. Pr. nr. 4)*, 2023/5.54.2.

zione del legislatore di limitare il risarcimento dell'*affectedschade* ai casi più gravi<sup>75</sup>). Secondo i legislatori neerlandesi, è ovvio che non tutti i sinistri dovrebbero comportare l'insorgere di un diritto risarcitorio in capo alle vittime secondarie<sup>76</sup>). In caso di lesioni gravi e permanenti, la natura della lesione fa sì che i prossimi si confrontino per un lungo periodo con le conseguenze di vasta portata dell'evento lesivo. Alla luce di tale *ratio*, la dottrina ha argomentato che il giudice non ha, a ben vedere, margini di manovra per concedere un risarcimento di importo inferiore in caso di lesioni meno gravi: in altri termini, il risarcimento dell'*affectedschade* da grave lesione è questione di tutto o niente<sup>77</sup>).

Allo stesso tempo, i lavori preparatori affermano che una invalidità personale pari o superiore al 70%, medicalmente accertata secondo le istruzioni dell'*American Medical Association* (AMA), costituisce un danno grave e permanente agli effetti dell'art. 6:107 BW<sup>78</sup>). Al di sotto di tale soglia, un danno grave può essere riscontrato laddove il deficit funzionale sia accompagnato da altre componenti che comportano una compromissione grave del rapporto tra vittima primaria e secondaria. Ciò ricomprende gravi cambiamenti caratteriali e comportamentali, grave afasia, grave compromissione della funzione mnemonica, perdita grave o generale della funzione dei sensi e lesioni che portino alla perdita o alla grave interruzione della capacità di contatto fisico, come ustioni di terzo grado su gran parte del corpo o cicatrici su determinate parti di esso. Si possono considerare anche i casi in cui la vittima diventi completamente o quasi completamente dipendente dall'assistenza di terzi. Infine, tra i danni gravi e permanenti rientrano anche i danni psicologici<sup>79</sup>). Alla luce delle considerazioni che precedono, non dovrebbe stupire il lettore che la dottrina neerlandese ritenga particolarmente arduo dimostrare un danno grave e permanente, laddove la soglia di invalidità del 70% non sia raggiunta<sup>80</sup>). Ciò trova conferma nella severità con cui la *Hoge Raad* sistematicamente censura decisioni di merito che si cimentano in questo esercizio. In una pluralità di occasioni, infatti, il giudice di ultima istanza ha cassato sentenze di merito per mancata o insufficiente motivazione, proprio in rapporto alla nozione di danno grave e permanente<sup>81</sup>).

Infine, perché la vittima secondaria abbia diritto al risarcimento dell'*affectedschade*, il danno riportato dalla vittima primaria deve essere non solo grave, ma anche permanente.

75) *Kamerstukken II* 2014/15, 34 257, n. 3, p. 16.

76) *Ibid.*

77) S.D. LINDENBERGH, *De wet affectedschade in werking*, cit., p. 406.

78) A.T. BOLT, *Commentaar op art. 6:107 BW*, cit., paragrafo 6.6.2 (online, 23 ottobre 2023). In proposito, si segnala, in particolare, *Hoge Raad*, 30 novembre 2021, ECLI:NL:HR:2021:1750, in *Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade*, 2022/3, con nota di J.G. KEIZER, *Affectieschade bij blijvend en ernstig letsel: annotatie bij Hoge Raad 30 november 2021*.

79) *Kamerstukken II* 2014/15, 34 257, n. 3, p. 12-13.

80) *Ibid.*

81) *Hoge Raad*, 30 novembre 2021, ECLI:NL:HR:2021:1750, in *Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht*, 2022, 3, con nota di R.D. LEEN, *Affectieschade. Wanneer is sprake van ernstig en blijvend letsel?*; *Nederlandse Jurisprudentie*, 2021/403, 52, con nota redazionale *Onvoldoende motivering van de vaststelling van affectedschade*. V. anche, in senso conforme, *Hoge Raad*, 28 maggio 2019, in *Nederlandse Jurisprudentie*, 2019/379, con nota di A. VELLINGA; *Hoge Raad*, 18 giugno 2019, *Nederlandse Jurisprudentie*, 2019/380, con nota di A. VELLINGA.

Ciò significa che la vittima secondaria deve confrontarsi a lungo con le conseguenze di vasta portata dell'evento dannoso<sup>82)</sup>. In pratica, non deve residuare alcuna prospettiva che le conseguenze dell'evento lesivo si attenuino nel tempo, almeno al punto che il danno non possa più essere considerato grave<sup>83)</sup>.

## 6.2. Il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale: art. 6:108 BW.

Il risarcimento di quello che nell'ordinamento giuridico italiano trova il suo equivalente funzionale nel danno da perdita del rapporto parentale rinviene, nel sistema neerlandese, la sua base legale nel novellato art. 6:108 BW<sup>84)</sup>. Tale articolo prevede la risarcibilità non solo dei danni patrimoniali subiti dalla vittima secondaria in conseguenza del decesso della vittima primaria (primo e secondo paragrafo), ma anche dei danni diversi, ivi compreso il danno non patrimoniale (terzo paragrafo), secondo gli importi indicati nel già menzionato decreto<sup>85)</sup>(sul quale si rinvia al paragrafo *infra*).

I lavori preparatori assegnano a tale risarcimento la medesima duplice funzione (di riconoscimento e riparazione) associata all'art. 6:107 BW<sup>86)</sup>. Anche l'elenco delle vittime secondarie ammesse al risarcimento contenuto nell'art. 6:108, comma 4, BW non trova differenze sostanziali rispetto all'articolo immediatamente precedente<sup>87)</sup>. Può, tuttavia, rivelarsi di qualche interesse soggiungere che, in armonia con quanto esposto *supra* con riferimento all'art. 6:107, secondo comma, lettera *g*, BW, la giurisprudenza neerlandese interpreta tale nozione in modo restrittivo<sup>88)</sup>. Ciò significa che, al di fuori della cerchia delle vittime secondarie specificamente elencate alle lettere *a-f*, possono ritenersi meritevoli di tutela risarcitoria esclusivamente quei rapporti personali che eccedono il normale affetto e consuetudine familiari. Ad esempio, è stato escluso il risarcimento dell'*affectieschade* tra fratello e sorella, sul presupposto che la sussistenza di un legame affettivo e di un sentimento di sofferenza per il fratello o della sorella non siano, di per sé, sufficienti a integrare la clausola residuale di cui all'art. 6:108, comma 4, lettera *g*, BW<sup>89)</sup>. Nella sentenza citata, la corte evoca espressamente l'esemplificazione formulata

82) *Kamerstukken II* 2014/15, 34 257, n. 3, p. 12-13.

83) *Ibid.*

84) S.D. LINDENBERGH, *Commentaar op art. 6:108 BW*, in *Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek* (online, 25 ottobre 2023); A.T. BOLT, *Commentaar op art. 6:107 BW*, in *Id.* (a cura di), *Groene Serie Schadevergoeding* (online, 25 ottobre 2023).

85) *Besluit vergoeding affectieschade*, cit.

86) *Ivi*, p. 3.

87) *Kamerstukken II* 2014-2015, 34 257, n. 3, p. 19; S.D. LINDENBERGH, *Commentaar op art. 6:108 BW*, cit., paragrafo 6 (online, 25 ottobre 2023).

88) A.J. VERHEIJ, *Ontwikkelingen vergoeding immateriële schade in 2020*, cit., pp. 13-17.

89) *Rechtbank Noord-Nederland*, 13 luglio 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:2780, in *Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht*, 2022/89, con nota di D. DANKERS-HAGENAARS, *Affectieschade. Is sprake van een uitzonderlijk nauwe relatie met de broer en zus van de bij een eenzijdig verkeersongeval omgekomen vrouw, zodat zij recht hebben op vergoeding van affectieschade?*. Per ragioni analoghe, la giurisprudenza ha escluso i nonni della vittima

nei lavori preparatori, che, come ricordato *supra*, comprende, nella clausola residuale di cui alla lettera *g*, il fratello e la sorella che convivano stabilmente, prendendosi cura l'uno dell'altro.

L'articolo 6:108 BW prevede, infine, al comma 6, che il diritto risarcitorio previsto al terzo comma non sussiste nella misura in cui (« *voor zover* ») la vittima secondaria sia già stata risarcita ai sensi dell'art. 6:107 BW, in base al medesimo evento<sup>90</sup>). Ponendosi in armonia con il divieto generale di *compensatio lucri cum damno* sancito all'art. 6:100 BW, lo scopo della disposizione *de qua* è di prevenire duplicazioni risarcitorie. In tali casi, decisivo è, in particolare, l'accertamento giudiziale se la morte della vittima primaria sia stata effettivamente causata dal medesimo evento che in un primo momento aveva provocato, in capo alla medesima, una lesione grave e permanente<sup>91</sup>). Se questo è il caso, al risarcimento *ex art.* 6:108 BW verrà detratto quanto già liquidato ai sensi dell'art. 6:107 BW.

### 6.3. Gli importi risarcitori: *Besluit vergoeding affectieschade*.

Come anticipato *supra*, gli importi risarcitori previsti per il danno da grave lesione e da perdita del rapporto parentale sono dettagliati nel già nominato *Besluit vergoeding affectieschade*. Al riguardo, sul presupposto che la funzione primaria del risarcimento dell'*affectieschade* è di riconoscere la sofferenza della vittima secondaria, una parte della dottrina neerlandese afferma che le somme indicate nel decreto hanno un carattere eminentemente simbolico<sup>92</sup>). In particolare, il legislatore neerlandese ha optato che un sistema moderatamente differenziato, con variazioni di 2500 euro a seconda del danno riportato dalla vittima primaria (decesso o grave lesione), dell'intensità presunta del rapporto tra vittima primaria e secondaria (più o meno stretto) e della gravità del fatto illecito (se costituisca o meno un reato)<sup>93</sup>). Il motivo di questa (moderata) differenziazione risiede nel fatto che, in seno al risarcimento dell'*affectieschade*, alla primaria funzione di riconoscimento si accompagna anche una funzione secondaria di riparazione; per cui, come sottolineato dalla dottrina con riferimento anche ai lavori preparatori<sup>94</sup>), l'importo risarcitorio non può essere uguale per tutti, ma è chiamato, logicamente, a riflettere la

dal perimetro della risarcibilità, richiedendo che il rapporto interrotto con l'uccisione della vittima primaria si discosti dal consueto rapporto sussistente tra nonno e nipote. *Rechtbank Rotterdam*, 23 ottobre 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:9481, in *Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak Strafzaken*, 2021/143.

90) S.D. LINDENBERGH, *Commentaar op art. 6:108 BW*, cit., paragrafo 8 (online, 25 ottobre 2023).

91) *Kamerstukken II 2014/15*, 34 257, n. 3, p. 20.

92) S.D. LINDENBERGH, *Commentaar op art. 6:108 BW*, cit., paragrafo 7.

93) I lavori preparatori esplicitano come i fattori di differenziazione risarcitoria, che riflettono la maggiore o minore gravità presunta del danno sofferto dalla vittima secondaria, debbano essere il più possibile specifici e di agevole acquisizione, evitando discussioni sulla riconduzione del caso concreto all'una o all'altra categoria (*Kamerstukken II 2014/15*, 34 257, n. 3, p. 3-5).

94) A.T. BOLT, *Commentaar op art. 6:108 BW*, cit., paragrafo 4.71 (online, 23 ottobre 2023); J.S. OVERES, *Het wetsvoorstel ter vergoeding van affectieschade: enkele gedachten en suggesties*, cit., p. 18.

gravità della sofferenza subita dalla vittima secondaria. In ogni caso, gli importi diversi indicati nel decreto per le rispettive tipologie di vittime secondarie sono fissi, allo scopo di evitare che la quantificazione del risarcimento si traduca in discussioni prolungate e dolorose sull'entità della sofferenza<sup>95</sup>.

## 7. Osservazioni comparate per un possibile intervento razionalizzatore.

La ricognizione appena condotta dell'esperienza del sistema giuridico dei Paesi Bassi successivamente alla riforma dell'*affectieschade* del 2018-2019 offre una pluralità di spunti di riflessione, nell'ottica di per un possibile intervento normativo, nell'ordinamento italiano, in materia di risarcimento del danno parentale che persegue equità orizzontale e verticale degli importi in modo più adeguato ed efficiente. Con riguardo alla platea dei legittimati attivi, si è visto come il sistema neerlandese si ispiri a un certo automatismo per quanto attiene alle categorie di vittime secondarie specificamente previste; consentendo, in tali ipotesi, di escludere il risarcimento solo in via eccezionale. Nell'ordinamento italiano, invece, il quadro risulta complicato non solo dal fatto che le relazioni affettive rilevanti variano parzialmente tra le tabelle meneghine e quelle romane; ma anche dal fatto che la giurisprudenza di legittimità<sup>96</sup> sancisce che la sussistenza del legame di parentela fa presumere, secondo l'*id quod plerumque accidit*, la sofferenza della vittima secondaria solo in ipotesi di decesso di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio/a o fratello/sorella)<sup>97</sup> e, dunque, non per tutti i rapporti elencati dalle tabelle. In un'ottica di promozione dell'equità orizzontale, un possibile intervento del legislatore italiano potrebbe conferire un maggiore ordine nella materia, in primo luogo, stabilendo un elenco di relazioni affettive rilevanti uniforme a livello nazionale; in secondo luogo, codificando, per i casi di interruzione dei rapporti elencati nella tabella, una presunzione semplice di sofferenza in capo alla vittima secondaria; consentendo, poi, alla vittima secondaria di accedere al risarcimento al di fuori delle ipotesi elencate nella tabella, mediante la dimostrazione dell'esistenza di una relazione affettiva.

Inoltre, a livello di determinazione del *quantum* del risarcimento, l'approccio neer-

95) *Kamerstukken II*, cit., p. 3-5.

96) *Ex multis*, Cass. civ., sez. III, 30 agosto 2022, n. 25541, in *Diritto & Giustizia*, 2022, 31 agosto, con nota di R. SAVOIA, *Morte del prossimo congiunto: il danno da lesione del rapporto parentale è un danno c.d. presuntivo, non "in re ipsa"*; Cass. civ., sez. III, 21 marzo 2022, n. 9010, in *Diritto & Giustizia*, 2022, 22 marzo, con nota di A. LEVOLELLA, *L'incertezza in ordine ai concreti termini della convivenza dei coniugi incide nella valutazione del risarcimento del danno per lesione del vincolo parentale*; Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2019, n. 11212, in *Foro it.*, 2019, 11, I, c. 3670. Cfr., inoltre, C. Di CICCIO, *Lo stretto vincolo di parentela nel risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale: presunzione o indice presuntivo?*, in *Danno e resp.*, 2023, p. 356.

97) Degna di nota appare una recente pronuncia di legittimità, in cui la terza sezione ha sostenuto che la presunzione *de qua* può insorgere anche in caso di perdita del rapporto con il padre da parte del figlio che, al momento dell'incidente, era ancora « nel grembo della madre » (Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2023, n. 4571, in *RIDARE*, 4 luglio 2023, con nota di L. BERTI, *Il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale spetta anche a figlio concepito?* Disponibile su: <https://ridare.it/articoli/giurisprudenza-commentata/il-risarcimento-del-danno-da-lesione-del-rapporto-parentale>. Visionato il 25 ottobre 2023).



landese al danno parentale è generalmente alquanto pragmatico e decisamente votato al perseguimento della prevedibilità degli esiti risarcitori e della parità di trattamento tra le vittime secondarie. Da questo angolo visuale, rispetto alle tabellazioni italiane, e in particolare rispetto alla nuova edizione delle tabelle milanesi, il sistema delineato nei Paesi Bassi dalla riforma dell'*affectedschade* presenta una pluralità di vantaggi. In primo luogo, la liquidazione di somme diverse ma fisse per tipologie predeterminate di rapporto personale ha il potenziale di semplificare e accelerare negoziazioni stragiudiziali e procedimenti risarcitori<sup>98</sup>; senza richiedere alle parti e al giudice di cimentarsi nella missione (impossibile) di misurare con precisione l'intensità della concreta relazione affettiva o di valutare separatamente le conseguenze dinamico-relazionali e morali della perdita (o della grave lesione) del rapporto parentale<sup>99</sup>.

Apprezzabile sembra, altresì, la chiarezza con cui il *Besluit vergoeding affectedschade* modula le diverse somme fisse in base a fattori specifici e oggettivi, nonché, generalmente, di agevole accertamento. Ciò delinea un sistema in cui la personalizzazione degli importi risarcitori viene governata da istruzioni precise sui fattori rilevanti e sul loro rispettivo peso monetario, consentendo di perseguire equità verticale e orizzontale nei risarcimenti in modo più efficace rispetto a un modello di discrezionalità del decisore non chiaramente guidata<sup>100</sup>.

98) P.G. MONATERI, *Il quantum del risarcimento del danno parentale tra merito e diritto*, cit., p. 545: « Piaccia o non piaccia questo è il tipo di considerazione che una RC di massa ci pone dinnanzi alla riflessione. La retorica poi può contrastare questa opinione quanto vuole, facendo appello alla singolarità di ogni caso concreto. Ma questa retorica non ci avvicina di un passo alla soluzione del tema. Perciò debbo dire che il tentativo del Tribunale di Milano, anche e soprattutto con riferimento al danno parentale, deve sempre essere salutato positivamente come una dolorosa, ma necessaria, presa d'atto della dimensione di massa di questi risarcimenti ». Viceversa, un sistema artigianale di personalizzazione del *quantum*, fondato sulla prova e sulla valutazione di ogni possibile circostanza, oggettiva e soggettiva, che renderebbe ogni caso unico nel suo genere, in ragione della fondamentale imprevedibilità dei suoi esiti risarcitori, costringe la parti a rivolgersi sistematicamente al giudice per la determinazione del risarcimento; imponendo, in particolare, al danneggiato di passare inevitabilmente attraverso un procedimento lungo e costoso (tra l'altro, dopo aver sperimentato il trauma legato alla perdita di una persona cara); e facendo lievitare, in definitiva, i costi terziari degli incidenti.

99) Nemmeno un criterio piuttosto automatico come l'età delle vittime primaria e secondaria assume rilievo nella tabellazione neerlandese. In assenza di esplicitazioni nei lavori preparatori sul punto, questa scelta può forse discendere dal fatto che il ruolo dell'età anagrafica delle vittime sulla quantificazione del risarcimento non è sempre univoco. Da un lato, infatti, l'interruzione di una relazione tra persone di età avanzata può comportare delle ripercussioni negative di durata inferiore per la vittima secondaria, giustificando un risarcimento più basso. Dall'altro lato, l'età più elevata delle vittime primaria e secondaria può essere indicativa, piuttosto, di un rapporto più lungo e intenso (G. COMANDE, *Il danno parentale, la riguadagnata centralità delle tabelle milanesi e l'esigenza ...di superarle*, cit., p. 554), la cui rottura può giustificare un risarcimento più alto. In effetti, a fronte di questa ambiguità di fondo, potrebbe risultare, tutto sommato, più ragionevole una soluzione agnostica simile a quella neerlandese.

100) Un limite significativo del sistema neerlandese risiede, tuttavia, a parere di chi scrive, nel livello alquanto ridotto degli importi risarcitori. Al riguardo, i lavori preparatori motivano elegantemente come il sistema moderatamente differenziato delineato dal decreto trovi il suo fondamento nel tentativo di coniugare due diverse funzioni del risarcimento del danno affettivo, ossia quella (primaria) del riconoscimento e quella (secondaria) della riparazione. D'altro canto, non è del tutto chiaro come gli importi monetari prescelti si allineino effettivamente a tali funzioni. In particolare, non è evidente come le somme piuttosto contenute indicate nel decreto *de quo* possano dare pieno riconoscimento alla sofferenza subita dalla vittima secondaria e placare il suo sentimento di giustizia. Viceversa, le ben più elevate somme previste dalle tabelle italiane, pur essendo sprovviste di un chiaro nesso logico con le molteplici funzioni che la giurisprudenza italiana assegna al risarcimento del danno non patrimoniale, derivando essenzialmente da medie di risarcimenti precedenti, sembrano intuitivamente più ido-

Un simile modello, che si potrebbe sinteticamente definire di “personalizzazione standardizzata”, presenta una pluralità di vantaggi. In primo luogo, in un’ottica di equità orizzontale, esso può promuovere decisamente la parità di trattamento risarcitorio tra casi simili. In secondo luogo, si tratta di un approccio pragmatico, che fa leva su fattori obiettivi e di agevole acquisizione dalle parti coinvolte, evitando di considerare elementi o aspetti la cui valutazione sia eccessivamente onerosa, opinabile e dall’esito tutto sommato imprevedibile. In terzo luogo, si tratta di un modello che si presta agevolmente a essere implementato sotto forma di un sistema a punto variabile, secondo le indicazioni della terza sezione del 2021<sup>101</sup>).

D’altro canto, per quanto riguarda la dimensione dell’equità verticale, si potrebbe obiettare che un simile approccio rischia di dimostrarsi eccessivamente rigido, specialmente nel contesto di una tabella normativa vincolante per i decisori. In particolare, si potrebbe argomentare che non è possibile prevedere *tutte* le circostanze che possono rilevare nel caso concreto; con la conseguenza che la tipizzazione dei criteri discretivi impedirebbe di raggiungere un livello di personalizzazione del risarcimento adeguato alle caratteristiche del caso concreto.

Tale obiezione si espone, tuttavia, a due possibili ordini di considerazioni. In primo luogo, essa presuppone che la valutazione discrezionale di ogni possibile circostanza concreta garantisca il conseguimento di una personalizzazione adeguata degli importi risarcitori. Tuttavia, come si è cercato di argomentare *supra*, anche con riferimento agli sviluppi giurisprudenziali successivi alla nuova edizione delle tabelle milanesi, l’assenza di istruzioni precise sui fattori rilevanti e sul loro peso nella determinazione del *quantum* risarcitorio può, in realtà, avere delle ricadute negative proprio sul piano dell’equità verticale (potendosi ripercuotere, peraltro, anche su quello della parità di trattamento).

In secondo luogo, se un modello di personalizzazione standardizzata non può probabilmente garantire una individualizzazione perfetta del *quantum* risarcitorio, esso può, nondimeno, consentirne una personalizzazione di grado soddisfacente<sup>102</sup>); sotto la condizione che venga tipizzato un numero sufficiente di criteri discretivi rilevanti, ricavati da un’analisi critica dei dati storico-comparati disponibili, con l’indicazione del loro rispettivo peso specifico sulla determinazione del *quantum* risarcitorio<sup>103</sup>).

nee a veicolare, nelle vittime secondarie, quel senso di completezza che si può ragionevolmente accostare alle funzioni riparativa e soddisfacente del risarcimento del danno non patrimoniale.

101) Cass. civ., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579, paragrafo 1.1.4.

102) A questo proposito, nella dottrina giuseconomica, si argomenta come un’accuratezza perfetta nella determinazione del *quantum* risarcitorio non sia necessaria al conseguimento di finalità di riparazione o deterrenza (M.G. FAURE - L. VISSCHER - F. WEBER, *The Impact of Speed and Accuracy in Personal Injury Cases: A Law and Economics Analysis*, in *European Journal of Law Reform*, 2022, vol. 24, pp. 317 ss.).

103) Sull’importanza di una selezione critica e consapevole dei parametri rilevanti (nonché, viene da aggiungere, dei relativi punteggi) in un sistema tabellare, v. G. D’AIETTI, *Le tabelle a punti del danno da morte: una predittività (finalmente) concreta, misurata e realizzata da giuristi*, cit., cc. 284 ss., secondo cui « [i]l percorso motivazionale scandito attraverso tabelle che attribuiscono punteggi per ciascun parametro, lungi dall’essere una “arida modalità meccanicistica di applicazione del diritto”, costituisce una forma moderna e documentata di motivazione,

Un simile approccio non sembra incoerente con le indicazioni della terza sezione della Cassazione in tema di danno parentale, che, con il loro invito a coniugare prevedibilità e trasparenza della decisione con la previsione di margini di flessibilità, stabiliscono dei principii condivisibili per una possibile tabella normativa nazionale. In effetti, la tipizzazione di un numero sufficiente di fattori individualizzanti – prendendo criticamente spunto anche dalle soluzioni operative adottate negli ordinamenti giuridici selezionati – può contribuire a garantire quella « possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione » che la terza sezione ha individuato come complemento necessario a una « tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti »<sup>104</sup>). In effetti, un ulteriore correttivo individuato dalla terza sezione è rappresentato dalla « possibilità », tenuta ferma dalla terza sezione, « di una liquidazione che si distanzi dalla tabella elaborata dall'ufficio giudiziario ove l'eccezionalità del caso sfugga ad un'astratta schematizzazione, a condizione che la valutazione equitativa si articoli in un complesso di argomenti chiaramente enunciati »<sup>105</sup>). Si tratta, tuttavia, di una possibilità ritenuta « immanente ad un diritto che resta radicato nel caso ed in presenza di una tabella di origine pretoria e non legislativa »<sup>106</sup>); potendosi, dunque, argomentare *a contrario* che tale possibilità sia, per la terza sezione, una caratteristica necessaria di una tabella giurisprudenziale, ma non di una normativa. Un approccio simile di personalizzazione standardizzata potrebbe, infine, ispirare una seconda tabella sul danno da grave lesione del rapporto parentale, con cifre diverse a seconda della prossimità oggettiva della relazione affettiva, in ogni caso inferiori alle somme previste per le ipotesi di morte della vittima primaria, affiancate da un elenco di fattori di personalizzazione obiettivi e di agevole acquisizione, con l'indicazione del rispettivo peso sul *quantum*.

## 8. Osservazioni conclusive.

Gli sviluppi più recenti della giurisprudenza di legittimità sul danno parentale hanno posto nuovamente all'ordine del giorno il tema, centrale nella questione della quantificazione del risarcimento integrale del danno non patrimoniale, del necessario perseguimento congiunto di parità di trattamento e personalizzazione degli importi risarcitori. In

espressa non con parole e aggettivazioni ma attraverso la consapevole selezione dei parametri (a cui corrispondono, comunque, situazioni tipiche ricorrenti e descritte in dettaglio e oggetto di preventiva ricostruzione) ».

104) Cass. civ., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579, cit., paragrafo 1.1.4.

105) « Resta ferma la possibilità, immanente ad un diritto che resta radicato nel caso ed in presenza di una tabella di origine pretoria e non legislativa, di una liquidazione che si distanzi dalla tabella elaborata dall'ufficio giudiziario ove l'eccezionalità del caso sfugga ad un'astratta schematizzazione, a condizione che la valutazione equitativa si articoli in un complesso di argomenti chiaramente enunciati... » (*ibid.*). Sulla distinzione tra personalizzazione degli importi tabellari e liquidazioni che eccezionalmente ne prescindano, v. G. MAIULLARI, *Liquidazione tabellare ordinaria od eccezionale del danno da perdita del rapporto parentale e valorizzazione della persona*, in *Danno e resp.*, 2023, p. 326; T. PELLEGRINI, *Personalizzazione infra-tabellare del danno da lesione del rapporto parentale*, in *Danno e resp.*, 2023, p. 335.

106) Cass. civ., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579, cit., paragrafo 1.1.4.

questo quadro, il presente contributo si associa a quelle voci dottrinali che auspicano un intervento chiarificatore del legislatore, che superi, tra l'altro, la persistente concorrenza campanilistica tra le tabelle milanesi e quelle romane sul danno parentale. Una simile iniziativa potrebbe, in particolare, beneficiare, da un lato, di una considerazione critica dei vantaggi e dei limiti delle tabelle attualmente in uso, anche con l'ausilio dell'ampia riflessione dottrinale sviluppatasi sulle stesse; dall'altro lato, di un confronto con le esperienze rilevanti di altri ordinamenti giuridici europei.

In particolare, degli spunti interessanti, nella prospettiva di promuovere in modo efficiente equità orizzontale e verticale nel risarcimento del danno parentale, anche nella forma di un sistema a punto variabile, possono essere ricavati dall'esperienza giuridica neerlandese, che ha impostato il proprio approccio al risarcimento del danno parentale (*rectius: affectieschade*) nella direzione di una "personalizzazione standardizzata"; un modello, questo, che veicola una tipizzazione di fattori di variazione degli importi di pronto accertamento, specificando il loro peso specifico nella determinazione del *quantum* risarcibile. Il legislatore italiano potrebbe integrare, con gli opportuni adattamenti, lo spirito di una simile impostazione attraverso l'adozione di una tabella normativa nazionale strutturata intorno ai seguenti criteri. In primo luogo, sulla falsariga di quanto già previsto dalle tabelle esistenti, la tabella potrebbe assegnare un numero determinato di punti a un insieme di legami affettivi ritenuti particolarmente rilevanti. La distribuzione dei punti dovrebbe riflettere l'intensità presumibile della relazione tra vittima primaria e secondaria, con valori più alti per i rapporti di coniugio e assimilati e per quelli tra genitori e figli e più bassi per i rapporti parentali meno prossimi. Al riguardo, la tabella potrebbe codificare una presunzione semplice di sussistenza di un rapporto affettivo nelle ipotesi di rapporti più ravvicinati, consentendo al convenuto di dimostrare il contrario<sup>107</sup>. Le ipotesi previste dalla tabella non dovrebbero, tuttavia, essere necessariamente considerate esaustive: al di fuori dei casi ivi previsti, dovrebbe rimanere in ogni caso ferma la possibilità per la vittima secondaria di dimostrare una relazione affettiva meritevole di tutela risarcitoria, cui la tabella potrebbe assegnare un numero di punti determinato.

In secondo luogo, una possibile tabella normativa nazionale potrebbe beneficiare di un elenco di fattori personalizzanti oggettivi e di agevole acquisizione, ai quali assegnare un determinato numero di punti (o incrementi percentuali secchi), al fine di veicolare delle maggiorazioni risarcitorie. Taluni fattori già previsti dalle tabelle in uso, come la convi-

107) *Contra*, M. HAZAN, *Il danno parentale (ovvero: la tassonomia dell'incommensurabile)*, cit., pp. 558 ss., secondo cui una distribuzione dell'*onus probandi* così descritta si risolverebbe inevitabilmente in una *probatio diabolica* a carico del convenuto; con la conseguenza che accederebbero, in modo sistematico, alla tutela risarcitoria anche rapporti personali ormai sopiti, se non addirittura ostili. A parere di chi scrive, tuttavia, ciò non è necessariamente il caso. Ad esempio, difficilmente una presunzione semplice di sussistenza di una relazione affettiva potrebbe resistere a fronte dell'allegazione, da parte del convenuto, di circostanze di agevole acquisizione come la separazione o il divorzio tra i coniugi o la sussistenza di un contenzioso giudiziario tra la vittima primaria e la (presunta) vittima secondaria.

venza e la sopravvivenza di altri congiunti, sembrano rientrare pienamente in questa logica e potrebbero, pertanto, essere mantenuti<sup>108</sup>). Altri fattori potrebbero, poi, essere ricavati da un confronto critico con le linee guida impiegati dai decisori in altri ordinamenti, evitando riferimenti a fattori non accertabili direttamente sulla base di una metodologia accettata, come la sofferenza interna della vittima secondaria, o la cui acquisizione e valutazione risultino più onerose o discutibili, come la frequenza dei contatti o la condivisione di *hobby*. A completamento del sistema, un'impostazione di fondo simile potrebbe, infine, ispirare anche una seconda tabella normativa nazionale per le ipotesi di grave lesione del rapporto parentale, con gli opportuni adattamenti (*in primis*, la previsione di livelli di risarcimento inferiori rispetto alle ipotesi di interruzione di una relazione affettiva per decesso della vittima primaria).

## 9. Appendice.

| Belgio - Tableau Informatif / Indicatieve Tabel (2020)                                                                                                                                                              |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Al coniuge, partner registrato o partner convivente per perdita del coniuge, partner registrato o partner convivente                                                                                                | 15000 €                |
| Al figlio/a per perdita del genitore; al genitore per perdita del figlio/a                                                                                                                                          | Conviventi: 15000 €    |
|                                                                                                                                                                                                                     | Non conviventi: 6000 € |
| Al figlio/a orfano/a convivente per perdita del genitore                                                                                                                                                            | 24000 €                |
| Al genitore per perdita del feto                                                                                                                                                                                    | 3000 €                 |
| Al fratello/sorella per perdita del fratello/sorella                                                                                                                                                                | Conviventi: 3000 €     |
|                                                                                                                                                                                                                     | Non conviventi: 1800 € |
| Al nonno/a per perdita del nipote; al nipote per perdita del nonno/a                                                                                                                                                | Conviventi: 3000 €     |
|                                                                                                                                                                                                                     | Non conviventi: 1500 € |
| N.B. Le somme indicate non sono vincolanti per i giudici. Altre vittime secondarie possono agire per il risarcimento se viene stabilito che hanno un legame affettivo specifico e durevole con la vittima primaria. |                        |
| Croazia - Orijentacijski Kriteriji (2020)                                                                                                                                                                           |                        |
| Al coniuge o partner convivente in caso di decesso del coniuge o partner convivente;<br>al genitore in caso di perdita del figlio o della figlia                                                                    | 220000 HRK             |
| Ai genitori in caso di perdita del feto                                                                                                                                                                             | 75000 HRK              |
| Al figlio o alla figlia in caso di decesso del genitore                                                                                                                                                             | 150000 HRK             |
| Al fratello o sorella in caso di decesso del fratello o sorella                                                                                                                                                     | 75000 HRK              |
| N.B. Le somme indicate non sono vincolanti per i giudici.                                                                                                                                                           |                        |

108) Viceversa, come argomentato *supra*, nota n. 99, il ruolo dell'età anagrafica delle vittime sulla determinazione del risarcimento potrebbe venire circoscritto ai casi in cui tale rapporto appaia maggiormente univoco, anche alla luce di riferimenti comparati.

| Finlandia - Personal Injury Guidelines (2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Al genitore per perdita del figlio/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3000 - 12000 €                                          |                                                |
| Al figlio per perdita del genitore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3000 - 15000 €                                          |                                                |
| Al fratello/sorella per perdita del fratello/sorella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2000 - 8000 €                                           |                                                |
| Al coniuge, partner registrato o partner non registrato ma convivente per perdita del coniuge, partner registrato o partner non registrato ma convivente                                                                                                                                                                                                                 | 3000 - 11000 €                                          |                                                |
| Francia - Référentiel Mornet (2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                                |
| Coniugi, partner registrati, partner conviventi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20000 -30000 €                                          |                                                |
| Al figlio per perdita del genitore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Figlio minore di età                                    | 25000 -30000 €                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | Figlio minore già orfano: aumento da 40% a 60% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Figlio maggiore di età                                  | Non convivente: 11000 -15000 €                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | Convivente: 15000 -25000 €                     |
| Al genitore per perdita del figlio/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20000 -30000 €                                          |                                                |
| Al nonno/a per perdita del nipote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Contatti frequenti: 11000 -14000 €                      |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Contatti non frequenti: 7000-10000 €                    |                                                |
| Al nipote per perdita del nonno/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Contatti frequenti: 6000 -10000 €                       |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Contatti non frequenti: 3000 -7000 €                    |                                                |
| N.B. Gli altri parenti della vittima devono fornire la prova di uno specifico legame affettivo che giustifichi il risarcimento, che supererà solo eccezionalmente i 3.000 €. La valutazione del danno non patrimoniale da grave lesione del rapporto parentale (nei termini del cosiddetto <i>prejudice d'accompagnement</i> ) è "necessariamente molto personalizzata". |                                                         |                                                |
| Irlanda - Sezione 49, Civil Liability Act                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                |
| Ai <i>dependents</i> della vittima primaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fino a 35000 euro, da ripartire tra i <i>dependents</i> |                                                |
| Paesi Bassi - Besluit vergoeding affectieschade (2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                |
| Coniugi e partner registrati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Decesso                                                 | 17500 €                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | In caso di reato: 20000 €                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lesioni gravi e permanenti                              | 15000 €                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | In caso di reato: 17500 €                      |
| Partner non registrati ma conviventi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Decesso                                                 | 17500 €                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | In caso di reato: 20000 €                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lesioni gravi e permanenti                              | 15000 €                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | In caso di reato 17500 €                       |
| Figli minori e genitori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Decesso                                                 | 17500 €                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | In caso di reato: 20000 €                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lesioni gravi e permanenti                              | 15000 €                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | In caso di reato: 17500 €                      |
| Figli maggiori di età conviventi e genitori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Decesso                                                 | 17500 €                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | In caso di reato: 20000 €                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lesioni gravi e permanenti                              | 15000 €                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | In caso di reato: 17500 €                      |

|                                                                    |                                                                                                                  |                           |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Figli adottivi e genitori                                          | Decesso                                                                                                          | 17500 €                   |
|                                                                    |                                                                                                                  | In caso di reato: 20000 € |
|                                                                    | Lesioni gravi e permanenti                                                                                       | 15000 €                   |
|                                                                    |                                                                                                                  | In caso di reato: 17500 € |
| Figli maggiori di età non conviventi e genitori                    | Decesso                                                                                                          | 15000 €                   |
|                                                                    |                                                                                                                  | In caso di reato: 17500 € |
|                                                                    | Lesioni gravi e permanenti                                                                                       | 12000 €                   |
|                                                                    |                                                                                                                  | In caso di reato: 15000 € |
| Cura familiare                                                     | Decesso                                                                                                          | 17500 €                   |
|                                                                    |                                                                                                                  | In caso di reato: 20000 € |
|                                                                    | Lesioni gravi e permanenti                                                                                       | 15000 €                   |
|                                                                    |                                                                                                                  | In caso di reato: 17500 € |
| Ulteriori relazioni personali strette                              | Decesso                                                                                                          | 15000 €                   |
|                                                                    |                                                                                                                  | In caso di reato: 17500 € |
|                                                                    | Lesioni gravi e permanenti                                                                                       | 12500 €                   |
|                                                                    |                                                                                                                  | In caso di reato: 15000 € |
| <b>Portogallo - Portaria, allegato II (2009)</b>                   |                                                                                                                  |                           |
| Al coniuge                                                         | Più di 25 anni di matrimonio: fino a 25650 €                                                                     |                           |
|                                                                    | Meno di 25 anni di matrimonio: fino a 20520 €                                                                    |                           |
| Al figlio/a                                                        | Età minore o uguale a 25 anni: fino a 15390 €                                                                    |                           |
|                                                                    | Età maggiore di 25 anni: fino a 10260 €                                                                          |                           |
| Al nipote o altri discendenti                                      | Fino a 5130 €                                                                                                    |                           |
| Al genitore                                                        | Per figlio di età minore o uguale a 25 anni: fino a 15390 €                                                      |                           |
|                                                                    | Per figlio di età maggiore di 25 anni: fino a 10260 €                                                            |                           |
| <i>A nonno (in assenza di genitori)</i>                            | Fino a 7695 €                                                                                                    |                           |
| Ad altri ascendenti o collaterali (in assenza di genitori o nonni) | Fino a 2565 €                                                                                                    |                           |
| Al fratello/sorella                                                | Fino a 7695 €                                                                                                    |                           |
| Maggiorazioni (esempi)                                             | Figlio/a unico/a: fino a 25%                                                                                     |                           |
|                                                                    | Perdita di più di un figlio/a nel medesimo incidente: fino a 50%                                                 |                           |
|                                                                    | Perdita di tutti i figli nel medesimo incidente: fino a 100%                                                     |                           |
|                                                                    | Figli minori o uguali a 18 anni che rimangono orfani di secondo genitore: fino al 100%                           |                           |
|                                                                    | Figli minori o uguali a 18 anni che rimangono orfani di entrambi i genitori nel medesimo incidente: fino al 150% |                           |
| N.B. La <i>Portaria</i> non è vincolata per i giudici.             |                                                                                                                  |                           |

| Spagna - Baremo (2022)                                          |                                                                                                 |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Al coniuge vedovo                                               | Fino a 15 anni di convivenza                                                                    | Vittima di età fino a 67 anni:<br>94819,28 €                     |
|                                                                 |                                                                                                 | Vittima di età da 57 fino a 80 anni:<br>73748,33 €               |
|                                                                 |                                                                                                 | Vittima di età maggiore di 80 anni:<br>52677,38 €                |
|                                                                 | Per ogni anno aggiuntivo di convivenza                                                          | 1053,55 €                                                        |
| Agli ascendenti                                                 | A ogni genitore                                                                                 | Figlio/a con età minore o uguale a 30 anni: 73748,33 €           |
|                                                                 |                                                                                                 | Figlio/a maggiore di 30 anni:<br>42141,90 €                      |
|                                                                 | A ogni nonno, solo in caso di premorienza del genitore del suo ramo familiare                   | 21070,95 €                                                       |
| Ai discendenti                                                  | A ogni figlio/a fino a 14 anni: 94819,28 €                                                      |                                                                  |
|                                                                 | A ogni figlio/a da 14 a 20 anni: 84283,80 €                                                     |                                                                  |
|                                                                 | A ogni figlio/a da 20 a 30 anni: 52677,38 €                                                     |                                                                  |
|                                                                 | A ogni figlio/a maggiore di 30 anni: 21070,95 €                                                 |                                                                  |
|                                                                 | A ogni nipote, solo in caso di premorienza del genitore figlio/a del nonno deceduto: 15803,21 € |                                                                  |
| Ai fratelli / sorelle                                           | A ogni fratello/sorella che abbia fino a 30 anni: 21070,95 €                                    |                                                                  |
|                                                                 | A ogni fratello/sorella maggiore di 30 anni: 15803,21 €                                         |                                                                  |
| A ogni <i>allegado</i>                                          | 10535,48 €                                                                                      |                                                                  |
| Danno particolare<br>(incrementi sul risarcimento base; esempi) | Danno psicofisico della vittima primaria precedente o risultante dall'incidente: dal 25% al 75% |                                                                  |
|                                                                 | Convivenza (esempi)                                                                             | A ogni genitore, se il figlio/a aveva più di 30 anni: 31606,43 € |
|                                                                 |                                                                                                 | A ogni figlio che abbia più di 30 anni:<br>31606,43 €            |
|                                                                 | Vittima secondaria unico familiare: 25%                                                         |                                                                  |
|                                                                 | Perdita dell'unico genitore                                                                     | A ogni figlio che abbia fino a 20 anni:<br>50%                   |
|                                                                 |                                                                                                 | A ogni figlio/a maggiore di 20 anni:<br>25%                      |
|                                                                 | Perdita di entrambi i genitori in un medesimo incidente                                         | Fino a 20 anni:                                                  |
|                                                                 |                                                                                                 | A ogni figlio che abbia fino a 20 anni:<br>70%                   |
| Perdita dell'unico/a figlio/a                                   | A ogni figlio/a maggiore di 20 anni:<br>35%                                                     |                                                                  |



|                                                                                           |                                             |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | Morte di donna incinta con perdita del feto | Nelle prime 12 settimane gestazione: 15803,21 €<br>Dopo 12 settimane gestazione: 31606,43 € |
| Svezia - Cirkulär nr 1-2023 e Corte Suprema, 29 dicembre 2017                             |                                             |                                                                                             |
| Persona particolarmente vicina al defunto (coniuge, partner convivente, genitore, figlio) | Morte causata involontariamente: 30000 SKE  |                                                                                             |
|                                                                                           | Morte causata volontariamente: 60000 SKE    |                                                                                             |